

STATUTO DELL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

con Regolamento
di attuazione



eve

Nuova edizione aggiornata e corretta: ottobre 2020

Editing e impaginazione: Ave-Faa

Per i brani biblici riprodotti in questo volume è stata utilizzata la traduzione della Cei ©Fondazione “Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”, Roma 2008, per gentile concessione.

Per i brani papali e del Magistero della Chiesa ©Libreria Editrice Vaticana, per gentile concessione.

©2005 Fondazione Apostolicam Actuositatem
Via Aurelia, 481 - 00165 Roma
www.editriceave.it - info@editriceave.it

ISBN: 978-88-3271-236-0

Introduzione

L'Azione Cattolica Italiana ha ricordato nel 2019 il cinquantesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto che essa si diede dopo il Concilio per rimodellare se stessa sugli insegnamenti che ne erano scaturiti. La ricorrenza, che giunge a sedici anni dall'aggiornamento statutario avvenuto nel 2003, rappresenta una buona occasione per tornare ancora una volta a riflettere sulle scelte fondamentali che caratterizzano la “carta di identità” della nostra associazione e ci indicano anche oggi la strada da percorrere. Non perché dal 1969 non ci siano stati grandi cambiamenti sul piano culturale, sociale e politico non meno che su quello ecclesiale, ma perché è proprio nel corso del tempo che quelle scelte hanno mostrato la loro natura profetica.

È questa la prima ragione per cui abbiamo deciso di stampare Statuto e Regolamento di attuazione in un volume a parte e in un nuovo formato. Ci auguriamo, infatti, che questa pubblicazione possa spingere tante persone, gruppi e associazioni a riprendere in mano e approfondire con attenzione il significato e il valore dei principi fondamentali che presiedono alla vita dell'Azione Cattolica Italiana. Non si tratta infatti, come ben sappiamo, di norme asettiche o di forme a cui attenersi burocraticamente. Nelle regole che l'associazione si è data in maniera condivisa è custodita la ricchezza e la bellezza di un'esperienza di corresponsabilità ecclesiale che ha formato generazioni di laici consapevoli e ha contribuito in modo cruciale alla vita ecclesiale e civile del nostro paese.

Con questa pubblicazione, inoltre, viene consegnato all'associazione un Regolamento d'attuazione modificato sotto diversi aspetti. In questi anni, infatti, il Consiglio nazionale è intervenuto in più punti del Regolamento, con il desiderio di renderlo più adatto a indirizzare e, al tempo stesso, comprendere i cambiamenti che stanno attraversando la vita dell'associazione a livello nazionale e diocesano. Le principali novità introdotte riguardano l'istituzione del viceresponsabile nazionale dell'ACR e la regolamentazione della figura del viceresponsabile ACR diocesano; l'introduzione della figura del “Sostenitore dell'associa-

zione”; la regolamentazione della figura del vicesegretario del MLAC e delle modalità della sua elezione (definite nel Documento normativo del Movimento, che fa parte integrante del Regolamento nazionale). Le modifiche introdotte e le precisazioni normative apportate sono affidate a tutta l'associazione, perché le traduca in patrimonio comune e in vita associativa.

Infine, abbiamo scelto di stampare in questo volume solo lo Statuto e il Regolamento, senza affiancare a essi, come accaduto negli ultimi anni, il Progetto formativo, che viene pubblicato in un volume a parte. Anche il Progetto formativo, infatti, è stato oggetto in questi anni di un lungo e attento percorso di aggiornamento, che la Presidenza e il Consiglio nazionale hanno elaborato alla luce dei cambiamenti culturali e sociali intervenuti da quando esso fu scritto, sedici anni fa, e soprattutto sulla spinta delle indicazioni che il pontificato di Francesco sta offrendo a tutta la Chiesa e al mondo. L'intento non è, naturalmente, quello di separare Statuto e Progetto formativo, come se i due testi potessero avere vita autonoma, ma piuttosto quello di richiamare l'attenzione su entrambi, riconsegnandoli all'associazione – a ciascuna Presidenza diocesana, ma anche a ciascun aderente, a ciascun responsabile e a ciascun educatore – perché tutta la vita associativa possa essere sempre di più e sempre di nuovo fondata su di essi.

L'augurio, dunque, rimane quello che formulava Franco Miano al momento di licenziare la stampa della precedente edizione dello Statuto, stampato insieme con Regolamento e Progetto formativo: la speranza è «che, anche grazie a un'ulteriore e sempre più incisiva e capillare diffusione di questi testi fondamentali per la nostra vita comune, [...] l'Azione Cattolica possa essere sempre più significativa, per contribuire a rigenerare insieme comunità cristiana e comunità civile, al fianco di ogni uomo e di ogni donna che vive nel nostro Paese, condividendone gioie e sofferenze, ricerca e fatiche».

Matteo Truffelli
Presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana

Statuto

Regolamento di attuazione

Documento normativo MSAC

Documento normativo MLAC

Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea straordinaria dell'Azione Cattolica Italiana il 12-14 settembre 2003, ha ottenuto l'approvazione dal Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 19 novembre 2003, sentito il parere favorevole della Commissione Episcopale per il Laicato.

Il presidente della CEI, cardinale Camillo Ruini, l'ha riconsegnato all'Azione Cattolica l'8 dicembre 2003 con Decreto di approvazione prot. n. 983/03.

Il Regolamento di attuazione è stato approvato dal Consiglio nazionale dell'ACI nella seduta del 13-14 marzo 2004.

Il Documento normativo MSAC è stato approvato dal Consiglio nazionale dell'ACI nella seduta del 12-13 giugno 2004.

Il Documento normativo MLAC è stato approvato all'unanimità dal Consiglio nazionale dell'ACI nella seduta del 16-17 ottobre 2004.

Le relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC sono state approvate:

dal Consiglio nazionale dell'ACI nella seduta del 16-17 ottobre 2004;

dal Consiglio centrale della FUCI nella seduta del 27-28 novembre 2004;

dal Consiglio nazionale del MEIC nella seduta del 13-14 novembre 2004;

dal Consiglio nazionale del MIEAC nella seduta del 19-20 febbraio 2005.

Gentile Dottoressa PAOLA BIGNARDI
Presidente nazionale dell'ACI – via Aurelia, 481 – 00165 Roma

PROT. N. 983/03
Gentile Dottoressa,

con vivo compiacimento riconsegno all'Azione Cattolica Italiana il testo dello Statuto aggiornato, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 19 novembre 2003, ai sensi del can. 314 del Codice di diritto canonico.

L'elaborazione della nuova carta, che sostituisce lo Statuto approvato da Sua Santità Paolo VI nel 1969 *ad experimentum* per un triennio, ha costituito un passaggio di fondamentale importanza nell'ambito di quella «rilettura, attenta all'eredità del passato e, insieme, coraggiosa nell'assumere forme rinnovate per il futuro», auspicata dall'episcopato italiano nella lettera indirizzata alla Presidenza nazionale dell'ACI dal Consiglio episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 12 marzo 2002. È profondamente radicata nei vescovi italiani la convinzione che «l'Azione Cattolica continua ad essere una preziosa esperienza di cui la Chiesa – e ogni Chiesa particolare – non possono fare a meno» (ivi). Per questa ragione, essi seguono con particolare attenzione e profonda simpatia le vicende dell'Azione Cattolica, senza misconoscere le fatiche del cammino, ma confidando nelle sue sempre attuali potenzialità. Le scelte compiute dall'associazione e ratificate dall'Assemblea straordinaria del 12-14 settembre scorso, valorizzando le dimensioni della laicità, della missionarietà, della diocesanità e dell'unitarietà quali cardini dell'azione apostolica dell'ACI, costituiscono un riferimento luminoso, che dovrà trovare ulteriori esplicitazioni nell'elaborazione del Progetto formativo e del Regolamento di attuazione dello Statuto, ma ancor più animare e vivificare le attività dell'associazione in ogni suo livello operativo.

Mi preme in particolare sottolineare come nello Statuto aggiornato si fondino sapientemente *nova et vetera*, a partire dall'intelligente opzione di mantenere intatti i primi dieci articoli del testo del 1969, qualificati ora come norme fondamentali dell'associazione.

Da essi emerge con nettezza la natura ecclesiale dell'ACI, «associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria e organica e in diretta collaborazione con la gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa» (articolo 1). Riecheggia in questa definizione la mirabile e profetica intuizione di Paolo VI, che non esitò ad additare «la particolare rilevanza dell'Azione Cattolica che, in quanto collaborazione dei laici all'apostolato gerarchico della Chiesa, ha un posto non storicamente contingente, ma teologicamente motivato nella struttura della Chiesa» (*Discorso ai partecipanti alla Terza Assemblea nazionale*, Roma, 25 aprile 1977). Proprio quest'altissima caratterizzazione rende ragione dell'intrinseca natura pubblica ecclesiale dell'associazione, attribuendole una nota di cui essa non potrebbe privarsi se non mortificando la propria identità e, in ultima analisi, venendo meno alla sua ragion d'essere. Essa infatti – continua Paolo VI – «è chiamata a realizzare una singolare forma di ministerialità laicale, volta alla *plantatio Ecclesiae* e allo sviluppo della comunità cristiana in stretta unione con i ministeri ordinati» (ivi). Sono certo che l'ACI, avvalendosi anche del nuovo strumento statutario, saprà coniugare con intelligenza e cuore la ricerca di nuovi percorsi con quell'esemplarità formativa (cfr. *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia*, 61) che deve contraddistinguerla, mantenendo ancora oggi fecondo il tradizionale trionomio «preghiera, azione, sacrificio», che l'ha resa nella Chiesa italiana scuola di santità per tanti laici, uomini e donne, giovani e adulti, celibi e coniugati.

Nel rinnovare il cordiale sostegno dei vescovi italiani per l'opera intrapresa, unito alla profonda riconoscenza per l'impegno da Lei personalmente profuso, formulo ai membri della Presidenza, del Consiglio nazionale e a tutti gli associati l'augurio di vivere una rinnovata stagione di impegno ecclesiale e invoco sull'associazione e su ogni suo membro la benedizione del Signore.

Camillo Card. Ruini

Roma, 8 dicembre 2003

Presidente Conferenza Episcopale Italiana

Premessa allo Statuto del 1969

L'Azione Cattolica Italiana, sorta per iniziativa di un gruppo di giovani, benedetta poi e raccomandata dai papi e dai vescovi, ha avuto nella sua storia trasformazioni profonde, in correlazione con le vicende della Chiesa e della società italiane. Essa è stata, durante l'intero arco della sua vita, un annuncio di quella corresponsabilità dei laici nella costruzione e missione della Chiesa che il Concilio Vaticano II ha poi solennemente affermato. Il suo compito è oggi quello di contribuire a realizzare questa pienezza di corresponsabilità di tutti i membri del popolo di Dio per l'attuazione del Concilio.

Il Concilio Vaticano II ha indicato la strada di un rinnovamento della Chiesa come «un popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo» (*Lumen Gentium*, 4), come «comunità di fede, di speranza e di carità», quale organismo visibile fondato da Gesù Cristo attraverso il quale Egli diffonde su tutti la verità e la grazia. «Questo popolo di Dio, governato dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con Lui» (LG 8) cammina nella storia dell'umanità per trasformarla in storia di salvezza proclamando la morte e la risurrezione del Signore finché Egli venga (cfr. Acclamazioni durante la nuova preghiera eucaristica e LG 8). La Chiesa è una comunione che ogni giorno cresce nell'ascolto della Parola, nella celebrazione eucaristica, nella vita di carità.

All'edificazione della Chiesa, a questa crescita nella comunione in Cristo e, per il suo Spirito, con il Padre e con i fratelli, tutti sono chiamati a contribuire. Tutti infatti sono destinati dal Signore all'apostolato per mezzo del battesimo, della Cresima e dell'Eucaristia. I laici vi portano la ricchezza comune di fede e di grazia vissuta nell'esperienza specifica della concreta partecipazione alla quotidiana vicenda della società umana¹.

¹ «I laici, radunati nel popolo di Dio e costituiti nell'unico Corpo di Cristo sotto un solo capo, chiunque essi siano, sono chiamati come membri vivi a contribuire con tutte le loro forze, ricevute dalla bontà del Creatore e dalla grazia del Redentore, all'incremento della Chiesa e alla sua continua ascesa nella santità.

Nella Chiesa i diversi ministeri, doni e carismi sono stati stabiliti e dati per la crescita della comunità e l'adempimento della sua missione.

Il formarsi di associazioni di apostolato è insieme segno di questa comunione e scuola e impegno di vita e di servizio ecclesiale: è uno dei doni per l'edificazione della Chiesa². La loro varietà e originalità poste al servizio della comunità contribuiscono, infatti, a quella pienezza di comunione e a quella corresponsabilità universale alla missione della Chiesa che il Concilio ha annunciato, ma che i cristiani devono concretamente attuare facendosi collaboratori dei disegni di Dio e dell'opera dello Spirito.

Tra le varie forme di apostolato associato, il Concilio ricorda in particolare «quelle che sebbene abbiano seguito modi diversi di operare, tuttavia hanno prodotto abbondantissimi frutti nel Regno di Cristo, e meritatamente raccomandate e promosse dai Romani Pontefici e da molti vescovi, hanno avuto da essi il nome di Azione Cattolica» (*Apostolicam Actuositatem*, 20).

L'apostolato dei laici è quindi partecipazione alla stessa salvifica missione della Chiesa, e a questo apostolato sono tutti destinati dal Signore stesso per mezzo del battesimo e della confermazione. Dai Sacramenti poi, e specialmente dalla sacra Eucaristia, viene comunicata ed alimentata quella carità verso Dio e gli uomini, che è l'anima di tutto l'apostolato. Ma i laici sono soprattutto chiamati a rendere presente ed operosa la Chiesa in quei luoghi e in quelle circostanze in cui essa non può diventare sale della terra se non per loro mezzo. Così ogni laico, per ragione degli stessi doni ricevuti, è testimoniaio e insieme vivo strumento della stessa missione della Chiesa "secondo la misura con cui Cristo gli ha dato il suo dono" (*Ef* 4,7). Oltre a questo apostolato, che spetta a tutti assolutamente i fedeli, i laici possono anche essere chiamati in diversi modi a collaborare più immediatamente con l'apostolato della gerarchia, a somiglianza di quegli uomini e donne che aiutavano l'apostolo Paolo nell'evangelizzazione, faticando molto per il Signore (cfr. *Fil* 4,3; *Rom* 16,3ss). Hanno inoltre la capacità per essere assunti dalla gerarchia ad esercitare, per un fine spirituale, alcuni uffici ecclesiastici. Grava quindi su tutti i laici il glorioso peso di lavorare, perché il divino disegno di salvezza raggiunga ogni giorno di più tutti gli uomini di tutti i tempi e di tutta la terra. Sia perciò loro aperta qualunque via affinché, secondo le loro forze e le necessità dei tempi, anche essi attivamente partecipino all'opera salvifica della Chiesa» (*LG* 33).

² «L'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si mostra come segno della comunione e dell'unità della Chiesa in Cristo che disse: "Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro" (*Mt* 18,20)» (*AA* 18).

I padri conciliari le hanno identificate attraverso quattro note che, prese tutte insieme, le caratterizzano³. A tali note si ispira il presente Statuto.

Nessuna associazione, tuttavia, può oggi sostituire l'impegno della comunità o la sua voce accanto al vescovo. Per questo il Concilio ha previsto degli organismi che siano in grado di esprimere le esigenze e le proposte della comunità e si pongano accanto al vescovo per aiutarlo nelle sue scelte pastorali. A tal fine il Concilio ha raccomandato in particolare l'istituzione dei consigli pastorali quali organismi consultivi dei pastori, che debbono tendere ad avere il massimo di rappresentatività di tutta la comunità (sacerdoti, religiosi, laici organizzati e non organizzati).

L'Azione Cattolica Italiana da parte sua è una associazione di laici che liberamente si riuniscono per fini formativi, di studio e di azione pastorale; essa deve fermentare e servire la comunità ecclesiale accanto alle altre forme associate e a tutte le forze vive della comunità; con esse – insieme al clero e ai religiosi – deve offrire al vescovo la propria attiva collaborazione per promuovere la costituzione e il buon funzionamento dei consigli pastorali. Il pieno sviluppo della vita e della comunità ecclesiale richiede all'Azione Cattolica Italiana un impegno umile e generoso nell'adempiere al suo compito specifico di riunire, esprimere e formare gruppi di cristiani che si associano nel desiderio di rendere più responsabile ed efficace

-
- ³ «a) Fine immediato di tali organizzazioni è il fine apostolico della Chiesa, cioè l'evangelizzazione e la santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano ad impregnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti;
 b) i laici collaborando con la gerarchia secondo il modo loro proprio, portano la loro esperienza e assumono la loro responsabilità nel dirigere tali organizzazioni, nel ponderare le circostanze in cui si deve esercitare l'azione pastorale della Chiesa e nella elaborazione ed esecuzione del piano di attività;
 c) i laici agiscono uniti a guisa di un corpo organico affinché sia meglio espressa la comunità della Chiesa e l'apostolato riesca efficace;
 d) i laici, sia che si offrano spontaneamente o siano invitati all'azione e alla collaborazione diretta con l'apostolato gerarchico, agiscono sotto la superiore direzione della gerarchia medesima, la quale può sancire tale cooperazione anche per mezzo di un "mandato" esplicito» (AA 20).

il loro servizio pastorale alla comunità e che si danno carico dell'insieme dei suoi bisogni, della globalità della sua missione.

Ciò che caratterizza l'Azione Cattolica è infatti l'assumere, come propria finalità essenziale, non questo o quel campo di apostolato, ma il fine stesso apostolico della Chiesa nella sua globalità. Attraverso l'incontro, l'esperienza e l'impegno dell'associazione, l'Azione Cattolica si propone la maturazione dei suoi soci – e attraverso di essi di tutto il laicato – alle loro responsabilità ecclesiali; e si propone insieme di collaborare con l'esperienza e con i doni propri dei laici al ministero della gerarchia, perché essa possa più facilmente svolgere il suo servizio di unità nella comunione ecclesiale e nella missione totale della Chiesa.

Per essere in questo senso servizio e fermento nella comunità ecclesiale, l'Azione Cattolica dovrà anche saper vivere in comunione e collaborare in fraternità con tutte le espressioni antiche e nuove della comunità della Chiesa, ed essere attenta alle esigenze dei diversi ambienti e delle diverse mentalità perché, con l'apporto di ognuno e la reciproca comprensione, i cristiani siano tutti una cosa sola e il mondo li riconosca e creda.

In questa prospettiva si pone quella diretta collaborazione con la gerarchia che pure caratterizza l'Azione Cattolica e la fa pienamente disponibile al ministero e alla guida della gerarchia. Essa è immediata collaborazione con il vescovo «visibile principio e fondamento di unità» nella comunità della Chiesa locale (LG 23, I; 33,3), con l'azione pastorale dell'episcopato italiano riunito nella CEI (cfr. *Christus Dominus*, 37ss.) e con il Papa che presiede alla comunione universale di carità (cfr. LG 13).

Anche la presenza del sacerdote assistente fra i laici di Azione Cattolica, nel suo ufficio ministeriale ed ecclesiale, ha un suo valore e significato profondo e ha promosso nella Chiesa una collaborazione fraterna nell'apostolato fra sacerdoti e laici, nello scambio dei reciproci doni e nel comune impegno a servizio di tutti i fratelli.

L'Azione Cattolica nasce e si sviluppa come consapevole corresponsabilità nella Chiesa e come impegno missionario: per questo fa suo il compito di evangelizzazione e di santificazione e quello di formazione cristiana delle coscienze degli uomini, perché lo spirito evangelico viva nel cuore di ciascuno e nelle varie comunità e nei vari ambienti. Essa intende l'apostolato come servizio di una carità che partecipa ai fratelli il dono del Vangelo che ha ricevuto e promuove nei suoi aderenti una coerenza tra fede, carità e vita.

A questo fine pone come essenziale l'impegno della risposta personale e comunitaria all'universale vocazione alla santità, punto centrale dell'insegnamento del Concilio (LG 40) e momento indispensabile per ogni rinnovamento della Chiesa e della sua missione. Il carattere essenzialmente religioso e apostolico dell'Azione Cattolica Italiana la impegna a una costante attenzione alla realtà quotidiana della società in cui vive e in particolare al mondo del lavoro e al mondo della cultura; e le richiede lo sforzo di leggersi, con i «segni dei tempi», i bisogni e le speranze religiose e di aiutare tutti i cristiani a vivere con pienezza accanto ai fratelli la realtà in cui la Provvidenza li ha posti.

La profonda trasformazione della Chiesa per realizzare il rinnovamento richiesto dal Concilio e il rapido mutamento della società italiana chiedono oggi all'Azione Cattolica Italiana una ancor più accentuata disponibilità. Per questo pure la sua organizzazione deve poter rispondere alle esigenze reali delle diverse diocesi e agli adeguamenti resi via via necessari da nuove situazioni, anche attraverso una più agevole modificazione delle relative norme. Ciò potrà anche richiedere una verifica a scadenza non lontana dell'intero Statuto.

L'Azione Cattolica Italiana vuole essere un gruppo di cristiani che, raccogliendo il rinnovato invito dei pastori⁴, si dà attivamente carico della missione della Chiesa e dei suoi grandi problemi e che sceglie per affrontarli la strada di un servizio nella carità e

⁴ «La vostra presenza, Figli carissimi, già risponde che voi siete convinti della necessità del vostro apostolato compaginato nella comunità ecclesiale e che siete pronti a riprendere il cammino verso il nuovo servizio che la Chiesa vi affida e che le condizioni del nostro tempo, lungi dal dimostrarlo superato e superfluo, sembrano ancora più urgentemente invocare. Occorrerà certamente, anche nelle vostre strutture organizzative, un qualche opportuno "aggiornamento"; rimarrà certo in esse l'impronta fondamentale della fedeltà e del servizio, sarà loro accordata una maggiore autonomia nell'esercizio delle responsabilità che la fiducia può consentire a un laicato oggi maturo e potrà essere al tempo stesso meglio qualificata la collaborazione con la gerarchia nelle funzioni proprie del laico. L'Azione Cattolica ritornerà giovane, e tale si conserverà superando con l'evolversi dei tempi quelle forme cristallizzate della sua organizzazione e della sua attività, le quali mancasero della genialità e dell'efficacia che il carattere sperimentale proprio dell'apostolato reclama.

di una stretta unione con i vescovi e con il Papa. Per questo i laici aderenti all'Azione Cattolica liberamente si associano e, ben consapevoli del loro limite e della loro povertà, si sforzano tuttavia di offrire alla Chiesa che si rinnova il contributo di formazione, di preghiera, di carità, di esperienza, di riflessione, di proposta, di organico servizio, di impegno apostolico, che l'associazione consente e promuove, e che si pone accanto agli altri doni che lo Spirito distribuisce e suscita nel popolo di Dio.

Ma ricordate sempre l'autenticità religiosa e spirituale del vostro Movimento. Non allontanatevi mai dalla sorgente dell'Azione Cattolica, da una vita cioè profondamente imbevuta della Parola e della grazia di Cristo: ritornate continuamente ai principi interiori che vi assicurano una lucida e forte coscienza della vostra personalità cattolica, e retificate continuamente la vostra direzione di marcia, che ha da essere costante e diritta sui sentieri della Chiesa a servizio del prossimo, che dentro e fuori di essa ha bisogno della verità cristiana e del pane benedetto per ogni legittima fame dell'uomo fratello» (tratto da PAOLO VI, *Discorso nel I centenario dell'Azione Cattolica Italiana*, 8 dicembre 1968).

Premessa allo Statuto

Con lo sguardo rivolto al futuro

Lo Statuto che Vittorio Bachelet e Franco Costa, con l'allora Giunta centrale, hanno dato all'ACI nel 1969 mantiene immutati i suoi caratteri di attualità, in quella dimensione ideale che ha fatto dell'Azione Cattolica una scuola per imparare il Concilio e un tirocinio per sperimentarne la ricchezza.

Proprio per conservare intatto questo ideale, l'AC ha sentito l'esigenza di aggiornare le forme attraverso cui può essere vissuta la propria esperienza nel contesto della Chiesa e della società italiane.

In questi decenni, notevoli cambiamenti hanno interessato lo scenario internazionale e il nostro Paese, investendo anche la Chiesa universale e quella italiana. Il mutamento non ha risparmiato la vicenda del laicato, sia nella sua esperienza di servizio che di testimonianza, sia attraverso il percorso della riflessione teologica e delle affermazioni del magistero sulla vocazione e missione dei laici. Tutto ciò esige da parte nostra un aggiornamento del nostro modo di essere associazione e prima ancora del modo con cui comprendiamo ed esprimiamo la nostra identità. Questo Statuto si aggiorna confermando le scelte più profonde della nostra vita associativa; aggiornando il nostro modo di essere nella Chiesa e nella società; cambiando ciò che è superato dalla realtà attuale dell'associazione.

Anche l'associazione infatti è cambiata: per restare fedele alla sua tradizione e all'ideale conciliare su cui si fonda, essa ha bisogno di aggiornamenti; non per fare una nuova AC, ma per fare nuova l'AC di sempre, perché continui a pulsare il suo cuore più vero.

Dunque ci aggiorniamo non per mutare la nostra identità profonda, ma per fedeltà: la fedeltà è sempre creativa e chiede anche il coraggio di cambiare.

Raccogliere la ricchezza di questi anni

L'ACI ha deciso di aggiornare lo Statuto per raccogliere la ricchezza di questi trent'anni di esperienza ecclesiale e laicale, accesa dal Concilio e resa possibile dallo Statuto stesso.

In questi anni abbiamo visto succedersi diversi modi di denominare l'anima dell'esperienza dell'Azione Cattolica. Definita dal Concilio «ministero necessario» (*Ad Gentes*, 15),

è stata successivamente delineata da Paolo VI come «singolare forma di ministerialità laicale» a indicare il suo servizio alla Chiesa, in quanto esperienza di laici.

Oggi il magistero di Giovanni Paolo II e dei vescovi italiani parla dell'Azione Cattolica come di una realtà radicata in un carisma della Chiesa: l'AC è dono della Chiesa ed espressione di soggettività laicale, unite in una singolare esperienza coerente con la vocazione battesimale dei laici cristiani che costituiscono l'associazione stessa.

Sono tutti modi per dire che l'AC, scelta con maturità e consapevolezza, è un'esperienza che dà forma alla vita personale; delinea un preciso cammino verso la santità; è decisione che non si assume per abitudine o per tradizione; è scelta che non può durare una stagione, perché segna in profondità la vita cristiana di quanti la compiono. Scegliere l'AC è dire con la propria vita che l'esistenza cristiana che nasce nella parrocchia e vive nelle realtà di tutti è un'esperienza forte e radicale, che intende testimoniare che la santità è possibile nella fedeltà semplice e seria al Vangelo, custodita e alimentata nella Chiesa di tutti.

Radicati nella Chiesa locale

Il cammino associativo di questi trent'anni ci ha consentito di sperimentare la ricchezza della scelta ecclesiale dello Statuto del 1969: assumere cioè come propria finalità la finalità stessa della Chiesa, vivendo questo orientamento non in un generico riferimento ad essa, ma nella concretezza del radicamento locale, là dove la Chiesa prende il volto di una terra, di una cultura, di una storia, di una città e prende la forma di una comunità raccolta attorno al proprio vescovo. L'intuizione espressa all'articolo 6 dello Statuto del 1969 è diventata vita; e oggi essa può essere riproposta in maniera più consapevole e decisa, con la forza di una prospettiva che è già stata messa alla prova, in una più matura e piena assunzione del magistero conciliare sulla Chiesa locale, che ci siamo impegnati a vivere e che vogliamo continuare ad arricchire con la nostra riflessione ed esperienza.

I nostri vescovi hanno definito l'AC come l'esperienza di «laici dedicati con legame diretto e organico alla comunità diocesana»⁵. Abbiamo accolto volentieri e con gioia una definizione che interpreta le intenzioni più profonde della nostra vita associativa,

⁵ Lettera del Consiglio episcopale permanente della CEI alla Presidenza nazionale dell'ACI, Roma, 10 marzo 2002, 4.

che sente come vitale il legame con la propria Chiesa, che vuole realizzarsi non facendo questa o quella cosa, assumendo questo o quel progetto ma piuttosto attraverso una disponibilità aperta e totale, creativa e responsabile all'interno della propria Chiesa e del suo cammino, nel desiderio di contribuire a costruirla con il pensiero e con il servizio, nella condivisione della sua fede e della sua missione, con la corresponsabilità pastorale e con la disponibilità a esplorare nuovi spazi di missione. In modo particolare l'AC vuole stringersi attorno al proprio vescovo per condividere il suo ministero di costruzione della comunione, perché le nostre comunità annuncino il Vangelo presentandosi prima di tutto come spazi aperti, fraterni, accoglienti.

Scegliamo di vivere radicati nella diocesi al punto che, pur rimanendo noi stessi, questa dedizione viene prima di ogni nostra scelta specifica, pronti a fare nostre le specificità di ogni Chiesa locale. La scelta dell'Atto normativo diocesano (cfr. articolo 21 dello Statuto) ha qui la sua ragion d'essere: perché l'AC possa servire meglio la propria Chiesa nelle mete e nei progetti che essa si dà. Non perderemo nessuna «unità», semmai supereremo il rischio di una certa «rigida uniformità» e soprattutto, in un contesto di cambiamenti velocissimi, libereremo quella «fedeltà creativa» che viene dallo Spirito e dalla ricchezza delle nostre associazioni.

Sappiamo che il luogo naturale e quotidiano in cui vivere il nostro radicamento ecclesiale è la parrocchia, dove la Chiesa si fa incontro a tutti; dove essa fa famiglia, condividendo la vicenda umana di tante persone e portando accanto a ciascuno la luce e la forza del Vangelo. La comunità parrocchiale continua ad essere il contesto ecclesiale in cui l'AC si impegna a svolgere il suo servizio quotidiano perché la Chiesa divenga ogni giorno casa per tutti, capace di annunciare a ciascuno la speranza del Vangelo.

Per una civiltà dell'amore

Il cuore della nostra esperienza è la scelta di vivere l'essenziale della vita cristiana, cioè la vocazione battesimale, dentro l'universale esperienza delle donne e degli uomini di oggi, senza nulla togliere a ciò che è comune a tutti. Questo ci chiede l'impegno a dare valore alla vita attraverso l'operosità, l'amore, la responsabilità, la dedizione; a costruire per tutti una civiltà dell'amore, come ci ha invitato a fare il Papa nel suo Messaggio all'Assemblea: «Voi siete laici esperti nella splendida avventura di *far incontrare il Vangelo con la vita* e di mostrare quanto

la “bella notizia” corrisponda alle domande profonde del cuore di ogni persona e sia la luce più alta e più vera che possa orientare la società nella costruzione della civiltà dell’amore⁶.

Anche se sono passati tanti anni dal Concilio, ci sono ancora molte fatiche nella Chiesa per diventare un popolo di Dio dove i laici hanno un posto e una corresponsabilità precise; quindi la riflessione sulla laicità è ancora attuale anche di fronte ai nuovi modi di essere della Chiesa locale (unità pastorali, strutture di comunione...).

Siamo convinti che la Chiesa abbia bisogno della vocazione laicale per aprirsi sempre più alla vita, per accogliere ogni dimensione e salvarla, per diventare casa aperta, comunione offerta a tutti, vicenda di popolo. La nostra vocazione di laici cristiani è a servizio del compito della Chiesa tutta ad aprirsi al mondo, al territorio, alla vita, all’esistenza concreta di ogni persona.

Occorre che la riflessione e l’esperienza delle nostre comunità dicano che si può essere santi vivendo l’essenziale, che la vocazione laicale è importante e senza di essa una comunità è meno pronta al dialogo con il mondo ed è meno se stessa. Occorre tornare a parlare di promozione della vocazione dei laici, anche superando il loro impegno solo pragmatico; valorizzando la loro soggettività, con un’attenzione particolare per le realtà associative; favorendo il loro coinvolgimento nella responsabilità dentro una reale esperienza di comunione in cui sia evidente che ogni dono ha valore.

Il Vangelo nella città

I vescovi hanno riconosciuto all’AC un’esemplarità formativa che ancora oggi le viene richiesta, anche come servizio a tutta la comunità⁷. È un riconoscimento della ricchezza di una tradizione che ha formato generazioni di laici cristiani testimoni del Vangelo nella vita quotidiana, con una serietà che ha portato non pochi di loro a camminare verso gli onori degli altari. Quando pensiamo a quanti, attraverso la formazione ricevuta in AC, hanno compiuto e compiono scelte vocazionali e radicali di vita cristiana espresse nella

⁶ GIOVANNI PAOLO II, *Messaggio ai partecipanti all’Assemblea straordinaria dell’Azione Cattolica Italiana*, Castel Gandolfo, 8 settembre 2003, 3.

⁷ Cfr. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il primo decennio del 2000*, Edizioni Paoline, Roma 2002, 61.

famiglia, nella professione, nella politica... sentiamo che la nostra responsabilità aumenta. Il cammino formativo dell'AC deve anche oggi aprire la strada alla santità, attraverso una vita cristiana essenziale, che abbia il suo cuore nella Parola e nella carità, nell'Eucaristia e nella vita sacramentale, nella condivisione del cammino di fede della propria comunità, nell'impegno ad acquisire uno stile mite e semplice, sobrio e accogliente, fraterno e partecipe..., nel testimoniare con gioia e maturità quell'aspetto paradossale della vita cristiana che ci fa essere leali cittadini nella nostra città, nella storia di oggi, ma al tempo stesso custodi gelosi di un originale stile evangelico. La fedeltà alla nostra tradizione e alla Chiesa di oggi ci dicono che ci sono dei percorsi obbligati per questa formazione: sono quelli che passano attraverso la Parola, che costruisce la coscienza nell'ascolto e nella docilità allo Spirito; attraverso lo studio e quella pensosità che contrasta con la superficialità frettolosa che non sa osare l'interiorità; attraverso l'attenzione ai temi e ai problemi del tempo e della città, in un discernimento continuo condotto con gli strumenti della cultura e con quell'atteggiamento di amore al mondo che si esprime con la stessa intensità sia quando consente che quando contesta.

La serietà di questa formazione consentirà anche oggi di far emergere il carattere alternativo della proposta cristiana, che si rivolge alle coscienze, che fa conto sulla straordinaria forza della libertà e dell'amore, che lo Spirito suscita nella profondità di ogni persona.

Queste scelte hanno bisogno di leggerezza e di libertà, della ricchezza della diversità e della responsabilità di tutti. La configurazione associativa e la scelta democratica sono essenziali e necessarie allo spirito conciliare ed ecclesiale dell'AC.

Laici, cioè missionari

La Chiesa italiana in questi anni ha compiuto con determinazione la scelta di «comunicare il Vangelo». L'ACI condivide questo impegno e lo assume nel desiderio di esprimere in esso la propria soggettività di associazione di laici. Sappiamo che per essere fedeli al mandato missionario del Signore occorre essere disposti a far risuonare anche nel mondo di oggi l'annuncio del Vangelo, perché le persone del nostro tempo possano riconoscere la sete di Dio che portano nel cuore; perché possano ascoltare la Parola che invita a non avere paura e ad affrontare con fiducia e con speranza il futuro.

L'impegno dell'AC è rivolto ad animare le scelte missionarie delle comunità parrocchiali, perché recuperino lo slancio missionario insieme alla fiducia di poter entrare in comunicazione anche con gli adulti e i giovani di oggi.

L'impegno dell'AC è rivolto anche ad ampliare gli spazi tradizionali della missione, vivendo la laicità come un talento prezioso che permette di mostrare il volto buono della realtà, di farsene responsabili, di testimoniare nei luoghi della vita quotidiana che il Vangelo dà pienezza all'esistenza e alla nostra stessa umanità.

La ricerca e il dialogo, una testimonianza radicale ed esemplare dei valori evangelici, la ricchezza della nostra esperienza umana sono i percorsi lungo i quali da laici possiamo mostrare la forza e la bellezza del Vangelo e farci carico della domanda di speranza delle donne e degli uomini di oggi.

Conclusione

Siamo grati al magistero della Chiesa che attraverso le parole di Giovanni Paolo II e dei nostri vescovi ci ha ripetuto in questi anni che l'AC è un dono di cui la Chiesa non può fare a meno.

È un riconoscimento che ci dà gioia e ci impegna a mostrare con l'esperienza della nostra vita e delle nostre associazioni diocesane e parrocchiali che effettivamente una comunità senza l'AC è più povera; che l'AC è una realtà su cui oggi la Chiesa può tornare a scommettere.

Norme fondamentali

L'Azione Cattolica Italiana

Art. 1 La natura ecclesiale dell'Azione Cattolica Italiana

1. L'Azione Cattolica Italiana è un'associazione di laici che si impegnano liberamente, in forma comunitaria e organica e in diretta collaborazione con la gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.

Art. 2 L'impegno religioso apostolico dell'associazione

1. L'impegno dell'ACI, essenzialmente religioso apostolico, comprende l'evangelizzazione, la santificazione degli uomini, la formazione cristiana delle loro coscienze, in modo che riescano a impegnare dello spirito evangelico le varie comunità e i vari ambienti.

Art. 3 I laici dell'Azione Cattolica Italiana

1. I laici che aderiscono all'ACI:
 - a) si impegnano a una formazione personale e comunitaria che li aiuti a corrispondere alla universale vocazione alla santità e all'apostolato nella loro specifica condizione di vita;
 - b) collaborano alla missione della Chiesa secondo il modo loro proprio, portando la loro esperienza e assumendo la loro responsabilità nella vita dell'associazione, per contribuire all'elaborazione e all'esecuzione dell'azione pastorale della Chiesa, con costante attenzione alla mentalità, alle esigenze e ai problemi delle persone, delle famiglie e degli ambienti;
 - c) si impegnano a testimoniare nella loro vita l'unione con Cristo e a informare allo spirito cristiano le scelte da loro compiute con propria personale responsabilità, nell'ambito delle realtà temporali.

Art. 4 Segno di unità nella comunità cristiana

1. L'Azione Cattolica Italiana intende realizzare nella vita associativa un segno dell'unità della Chiesa in Cristo. Si organizza in modo da favorire la comunione fra i soci e con tutti i membri del popolo di Dio e da rendere organico ed efficace il comune servizio apostolico.

Art. 5 La collaborazione diretta con i pastori

1. L'ACI, per realizzare il proprio servizio alla costruzione e missione del popolo di Dio, collabora direttamente con la gerarchia, posta dal Signore a reggere la Chiesa, in un rapporto di piena comunione e fiducia. Accoglie con aperta disponibilità la sua guida e le offre con responsabile iniziativa il proprio organico e sistematico contributo per l'unica pastorale della Chiesa. Collabora alla crescita della comunione tra laici, clero e vescovi.

Art. 6 La presenza e il servizio nella Chiesa locale

1. L'esperienza associativa e l'attività apostolica dell'Azione Cattolica Italiana hanno come primo impegno la presenza e il servizio nella Chiesa locale e si svolgono in costante solidarietà con le sue esigenze e con le sue scelte pastorali. A tal fine l'ACI offre il suo contributo agli organismi pastorali della diocesi.
2. Presta analogamente il suo servizio agli organismi pastorali parrocchiali, regionali e nazionali. L'ACI promuove l'impegno alla corresponsabilità nella missione della Chiesa universale; collabora alla crescita dello spirito ecumenico.

Art. 7 La comunione con le aggregazioni ecclesiali

1. L'ACI collabora in fraternità e reciproco servizio con le diverse associazioni, opere e gruppi di apostolato cattolico e partecipa insieme con essi ai comuni organismi di collegamento.

Art. 8 La partecipazione alle aggregazioni internazionali cattoliche

1. L'ACI, nelle sue diverse articolazioni, partecipa all'attività delle organizzazioni internazionali cattoliche.

Art. 9 L'impegno per la famiglia

1. L'ACI collabora al pieno sviluppo della famiglia, in cui si incontrano la naturale esperienza umana e la grazia del sacramento del matrimonio, e favorisce la promozione del suo ruolo attivo e responsabile nella pastorale, anche offrendole la possibilità di partecipare alla propria attività apostolica.

Art. 10 I sacerdoti assistenti

1. Nell'Azione Cattolica Italiana i sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'associazione e delle sue articolazioni, per contribuire ad alimentarne la vita spirituale e il senso apostolico e a promuoverne l'unità.
2. Il sacerdote assistente esercita il suo servizio ministeriale quale partecipe della missione del vescovo, segno della sua presenza e membro del presbiterio, in modo che la collaborazione nell'apostolato di sacerdoti e laici renda più piena la comunione ecclesiale dell'associazione.

3. Il sacerdote assistente è nominato per ciascuna associazione, diocesana, parrocchiale e nazionale, dall'autorità ecclesiastica competente; partecipa alle riunioni dell'associazione e dei rispettivi consigli e presidenze.
4. Per assicurare la presenza sacerdotale in ciascuna articolazione associativa, il sacerdote assistente può chiedere che l'autorità ecclesiastica nomini altri sacerdoti che possano coadiuvarlo e siano scelti in conformità alla natura e alle esigenze di ciascuna articolazione (Settore, ACR, Movimento o gruppo).

Parte prima

Vita e ordinamento associativo

La vita associativa

Art. 11 La vita associativa

1. L'Azione Cattolica Italiana, riconosciuta dalla Chiesa come singolare forma di ministerialità laicale, attraverso la propria vita associativa intende realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica, in piena rispondenza alla propria natura e alle proprie finalità, delineate dalle norme fondamentali del presente Statuto.
2. La vita associativa dell'Azione Cattolica Italiana pone al centro la persona, che vuole servire nel suo concreto itinerario di formazione cristiana; è rivolta alla crescita della comunità cristiana nella comunione e nella testimonianza evangelica; è animata dalla tensione all'unità, da costruire attraverso la valorizzazione dei doni che le provengono dalle diverse condizioni ed esperienze di quanti partecipano alla sua vita.
3. Quale associazione ecclesiale di laici, assicura il proprio apporto affinché nella concretezza delle condizioni storiche venga ricercato e proposto il senso vero dell'uomo e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della pace e della solidarietà, della giustizia e della misericordia.

4. L'Azione Cattolica Italiana realizza con la diocesi in cui è presente una relazione organica che si esprime nella dedizione dei singoli associati e dell'associazione alla propria Chiesa particolare. A tal fine essa intende offrire, con la propria soggettività associativa, un contributo originale e significativo alla crescita della comunità diocesana.

Art. 12 L'ordinamento associativo

1. L'Azione Cattolica Italiana è costituita come associazione ecclesiale di laici a livello nazionale e a livello diocesano.
2. Ciascuna associazione diocesana è organicamente suddivisa in associazioni, in primo luogo con riferimento alle comunità parrocchiali, e in gruppi.
3. L'associazione nazionale mantiene un costante e articolato rapporto sia con gli aderenti, sia con le associazioni diocesane, in particolare attraverso il Collegamento regionale.
4. L'Azione Cattolica Italiana, per corrispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita. Riunisce i bambini e i ragazzi nell'Azione Cattolica dei Ragazzi e i giovani e gli adulti in due Settori.

Art. 13 Il Progetto formativo

1. L'Azione Cattolica Italiana persegue le proprie finalità attraverso un Progetto formativo unitario e organico che offre a ogni persona, con la partecipazione alla vita associativa, un accompagnamento finalizzato alla crescita di una matura coscienza umana e cristiana, grazie a percorsi permanenti, organici e gradualisti, attenti alle diverse età, alle condizioni e agli ambienti di vita, ai diversi livelli di accoglienza della fede.

2. Il Progetto formativo dell'Azione Cattolica fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso, approfondendolo e aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale. Suo obiettivo è quello di far scoprire e vivere la grazia del battesimo, attraverso la messa a frutto della vocazione e dei doni naturali e spirituali che ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza cristiana con cui leggere la vita e orientarne le scelte; preparare alla testimonianza evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell'Azione Cattolica.

Art. 14 La programmazione

1. L'Azione Cattolica Italiana attua il proprio servizio attraverso una specifica programmazione, che intende esprimere la partecipazione e la corresponsabilità dell'associazione, ad ogni livello, nel complessivo cammino della comunità ecclesiale e offrire il suo impegno di animazione cristiana nella società civile.

Art. 15 L'adesione all'Azione Cattolica Italiana

1. L'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l'associazione propone per la crescita della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l'animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana.
2. Possono aderire all'Azione Cattolica Italiana quei laici che, accettandone la natura e i fini, intendono partecipare alla sua vita associativa.
3. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana si effettua aderendo all'associazione costituita nella propria diocesi e, attraverso di essa, all'associazione nazionale.

4. L'adesione è personale: si manifesta ed è accolta nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale.

Art. 16 L'Azione Cattolica dei Ragazzi

1. L'Azione Cattolica Italiana, ad ogni livello, è aperta ai bambini e ai ragazzi.
2. L'Azione Cattolica Italiana attraverso l'Azione Cattolica dei Ragazzi:
 - a) offre ad essi una organica esperienza di vita ecclesiale e di impegno missionario realizzata a misura delle varie età;
 - b) attua il suo compito formativo e missionario attraverso la vita di gruppi differenziati secondo le esigenze;
 - c) condivide con le famiglie e con la comunità ecclesiale l'impegno alla formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi, attraverso educatori, giovani e adulti di Azione Cattolica, specificamente preparati.

Art. 17 Diritti e doveri dei soci

1. Ciascun socio, con l'adesione all'Azione Cattolica Italiana, assume la responsabilità di prendere parte attiva alla vita associativa e di contribuire – con la preghiera e con il sacrificio, con lo studio e con l'azione – alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
2. L'adesione all'Azione Cattolica Italiana attribuisce al socio il diritto di partecipare, direttamente a livello di base e attraverso rappresentanti agli altri livelli, alla elezione degli organi collegiali dell'associazione e alla determinazione delle sue scelte fondamentali.
3. Le condizioni, le forme e i modi per l'esercizio dei diritti di partecipazione attribuiti statutariamente al socio sono definiti con specifica normativa regolamentare.

4. La partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita associativa viene curata attraverso le forme e i modi più appropriati per realizzare il loro pieno coinvolgimento.
5. Gli educatori e i responsabili dell'Azione Cattolica dei Ragazzi rappresentano i bambini e i ragazzi aderenti all'Azione Cattolica Italiana negli organi dell'associazione secondo le modalità stabilite nelle norme statutarie e regolamentari.

Art. 18 La struttura associativa

1. Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane dell'Azione Cattolica Italiana sono:
 - a) l'Assemblea, che esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio e delibera in ordine agli atti normativi di specifica competenza, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'associazione;
 - b) il Consiglio, al quale spettano: la funzione elettiva per la formazione della Presidenza; la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea; le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo; la determinazione, secondo le modalità previste dal presente Statuto, delle quote associative; l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali;
 - c) la Presidenza, che provvede alla gestione dell'associazione nel quadro di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio, secondo le rispettive competenze;
 - d) il presidente, al quale spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

2. Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell'associazione nazionale e a quelli delle associazioni diocesane spettano le specifiche competenze loro rispettivamente attribuite dalla normativa statutaria.

Art. 19 L'attribuzione delle responsabilità associative

1. Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane sono costituiti nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa statutaria e regolamentare, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.
2. Quando per l'attribuzione di un incarico si richiede di eleggere o di designare un aderente che appartiene a una determinata componente dell'associazione, le relative procedure devono prevedere la partecipazione al voto di tutti i componenti dell'organo cui compete la votazione; il Regolamento stabilisce le norme per le candidature.
3. Gli incarichi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovati consecutivamente solo per un secondo triennio.
4. Gli incarichi direttivi degli organi collegiali sono di regola affidati tenendo conto dell'opportunità che siano presenti uomini e donne, giovani e adulti.
5. I presidenti, a tutti i livelli (nazionale, diocesano e locale), sono nominati dall'autorità ecclesiastica competente, su proposta dei rispettivi consigli.

6. Nei consigli (nazionale, regionali, diocesani e locali) il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.

L'associazione diocesana e le sue articolazioni

Art. 20 L'associazione diocesana

1. L'associazione diocesana riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alla Chiesa particolare, in cui è inserita, il proprio specifico contributo per la formazione di un laicato adulto nella fede, per la crescita nella comunione della comunità ecclesiale e per la testimonianza del Vangelo nella concretezza della situazione storica.
3. Ogni associazione diocesana è parte dell'unica associazione nazionale, alla cui vita contribuisce attraverso la propria esperienza associativa.
Le associazioni diocesane sono legate tra loro da un vincolo di solidarietà e di reciproco sostegno formativo, culturale ed economico.
4. L'associazione diocesana si articola in associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale; può dare vita, nel suo ambito, a gruppi costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti; più gruppi, operanti nella diocesi per i medesimi fini in un medesimo ambito, possono essere collegati e costituire un Movimento diocesano dell'Azione Cattolica Italiana.

Art. 21 L'ordinamento dell'associazione diocesana

1. L'associazione diocesana è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana e da un Atto normativo diocesano, adottato nei modi previsti e in conformità a quanto disposto dal presente Statuto e specificato dal suo Regolamento di attuazione.
2. L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea e diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

Art. 22 Gli organi dell'associazione diocesana

1. L'Atto normativo dell'associazione diocesana disciplina la composizione, le modalità di formazione, la specificità delle funzioni, nel quadro di quelle indicate dal presente Statuto, e il funzionamento degli organi associativi, fermi restando i seguenti principi:
 - a) all'Assemblea diocesana devono essere chiamati a partecipare i componenti il Consiglio diocesano, i rappresentanti delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti dell'Azione Cattolica Italiana formalmente costituiti nella diocesi;
 - b) il Consiglio diocesano deve essere composto in misura maggioritaria dai membri eletti dall'Assemblea, dai segretari dei movimenti costituiti e inoltre dai membri di Presidenza che non siano già consiglieri;
 - c) della Presidenza diocesana devono far parte, oltre al presidente diocesano, da due a quattro vicepresidenti (Giovani e Adulti) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori, il responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, il segretario e l'amministratore;
 - d) il presidente è nominato dall'ordinario diocesano su proposta del Consiglio diocesano; gli altri componenti la Presidenza sono eletti dal Consiglio.

Art. 23 Le articolazioni dell'associazione diocesana e le associazioni parrocchiali in particolare

1. L'Atto normativo dell'associazione diocesana disciplina inoltre le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti in cui l'associazione stessa si articola; definisce altresì le loro strutture organizzative essenziali e le regole di funzionamento e di collegamento.
2. In particolare, per quanto riguarda le associazioni parrocchiali, la normativa adottata dalle singole associazioni diocesane deve rispondere ai seguenti principi:
 - a) l'associazione parrocchiale è formata da tutti i laici della parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana;
 - b) nell'associazione parrocchiale possono costituirsi gruppi come prima vitale esperienza associativa;
 - c) la struttura organizzativa dell'associazione parrocchiale deve essere definita garantendo: la partecipazione di tutti gli aderenti attraverso un organo assembleare; un Consiglio per la programmazione, gestione e verifica, rappresentativo della realtà associativa; un presidente, che ne promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.
3. Al fine di rispondere a specifiche esigenze del contesto pastorale e di consentire un efficace sviluppo associativo, l'Atto normativo diocesano può prevedere sia forme di collegamento territoriale intermedio tra parrocchia e diocesi per le associazioni parrocchiali di quel territorio (unità pastorali), sia strutture dell'associazione diocesana intermedie tra diocesi e parrocchie (vicarie, zone pastorali, decanati...); può essere prevista altresì la costituzione di associazioni interparrocchiali.

L'associazione nazionale e il Collegamento regionale

Art. 24 L'associazione nazionale

1. L'associazione nazionale riunisce tutti i laici che nelle diocesi aderiscono all'Azione Cattolica Italiana.
2. Essa offre alle Chiese particolari che sono in Italia il proprio specifico contributo per promuovere e sostenere la crescita dei fedeli e delle comunità ecclesiali nella fede, nella comunione e nella testimonianza del Vangelo. A tal fine assicura la propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana e agli organismi pastorali di cui essa si dota.
3. L'associazione nazionale è al servizio delle associazioni diocesane e ne promuove la vita, la comunione e le forme più efficaci di reciproco collegamento.
4. Essa studia e delibera le linee e gli obiettivi e cura gli impegni comuni per l'attuazione dei fini dell'Azione Cattolica Italiana in ordine ai temi che hanno dimensioni nazionali e internazionali.
5. Aderisce al Forum internazionale di Azione Cattolica.

Art. 25 Gli organi dell'associazione nazionale

1. Gli organi dell'associazione nazionale sono regolati dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale.

Art. 26 L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è composta, in base a specifica normativa regolamentare:
 - a) dai presidenti delle associazioni diocesane;
 - b) da uno o più rappresentanti eletti dalle assemblee diocesane a seconda della consistenza numerica di ciascuna associazione diocesana – e, all'interno di questa, delle sue componenti – in base a criteri stabiliti in sede regolamentare;
 - c) dai componenti del Consiglio nazionale.
2. L'Assemblea nazionale definisce gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana ed elegge il Consiglio nazionale dell'associazione.

Art. 27 Il Consiglio nazionale

1. Il Consiglio nazionale è composto da ventuno membri eletti dall'Assemblea nazionale secondo criteri di rappresentatività e modalità stabilite in sede regolamentare, dai delegati regionali, dai membri della Presidenza nazionale che non siano già consiglieri e da un segretario per ciascuno dei movimenti nazionali costituiti.
2. Il Consiglio nazionale:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'associazione nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea nazionale; studia, promuove e cura le iniziative dell'associazione nazionale; delibera la partecipazione dell'Azione Cattolica Italiana ad associazioni e organismi ecclesiali internazionali;
 - b) nei modi e nelle forme stabilite in sede regolamentare, formula la proposta per la nomina del presidente nazionale da parte della Conferenza Episcopale Italiana ed elegge gli altri componenti la Presidenza nazionale;

- c) delibera i regolamenti per la formazione e il funzionamento degli organi associativi e per l'attuazione del presente Statuto;
- d) approva il sistema formativo dell'associazione e i documenti di indirizzo per la vita associativa;
- e) delibera annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- f) dispone la convocazione ordinaria dell'Assemblea nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria della stessa quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.

Art. 28 La Presidenza nazionale

1. La Presidenza nazionale è composta dal presidente nazionale, da quattro vicepresidenti (due Giovani e due Adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal responsabile dell'Azione Cattolica dei Ragazzi, dal segretario generale e dall'amministratore. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati ai sensi della normativa statutaria e regolamentare.
2. La Presidenza nazionale:
 - a) promuove lo sviluppo della vita associativa, attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità;
 - b) cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio nazionale;
 - c) cura costanti rapporti di comunione e di collaborazione con le comunità ecclesiali e con gli organismi attraverso i quali i pastori ad esse preposti esercitano congiuntamente il loro ministero;

- d) assicura la stabile collaborazione dell'associazione con le strutture nazionali di coordinamento dell'apostolato dei laici.

Art. 29 Il presidente nazionale

1. Il presidente nazionale promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio nazionale; presiede l'Assemblea nazionale; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'associazione; rappresenta l'associazione nazionale dell'Azione Cattolica Italiana sia in ambito ecclesiale sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 30 I movimenti nazionali

1. I movimenti dell'Azione Cattolica Italiana tra di loro simili costituiti a livello diocesano si collegano in movimenti nazionali.
2. La costituzione e la struttura dei movimenti nazionali sono approvate dal Consiglio nazionale con regolamento, prevedendo, per quanto attiene agli organi e alle loro funzioni: il Congresso nazionale del movimento, l'Équipe nazionale eletta dal Congresso, il segretario nazionale eletto dal Congresso e ratificato dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica.
3. Il segretario di ogni movimento può far parte della Presidenza secondo forme e modi stabiliti dal Consiglio e in base a criteri di promozione della loro specifica esperienza missionaria e di condivisione della vita associativa.

Art. 31 Il Collegamento regionale

1. In ciascuna regione ecclesiastica è costituito il Consiglio regionale dell'Azione Cattolica Italiana con le seguenti funzioni:
 - a) favorire il collegamento fra le associazioni diocesane della regione;

- b) curare l'attuazione delle finalità associative che richiedono iniziative a livello regionale;
 - c) promuovere rapporti più efficaci tra i livelli diocesano e nazionale dell'Azione Cattolica Italiana;
 - d) collaborare all'azione pastorale della Conferenza Episcopale Regionale;
 - e) curare i rapporti con le istituzioni civili in ordine alle tematiche territoriali che coinvolgono le finalità proprie dell'associazione;
 - f) deliberare il proprio regolamento interno.
-
- 2. Il Consiglio è formato dalle presidenze e da un segretario per ciascuno dei movimenti costituiti dalle associazioni diocesane della regione ecclesiastica.
 - 3. Il Consiglio elegge il delegato regionale che lo presiede e lo rappresenta nel Consiglio nazionale.
 - 4. Nell'espletamento delle sue funzioni di promozione e coordinamento il delegato è coadiuvato da una Delegazione regionale, eletta dal Consiglio.
 - 5. Partecipa alle attività del collegamento regionale un sacerdote assistente nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale.

Norme di carattere amministrativo

Art. 32 I contributi associativi

1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'associazione locale, diocesana e nazionale.
2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.
3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 33 L'attività dell'Azione Cattolica Italiana quale attività senza scopo di lucro

1. Le associazioni nazionale, diocesane e locali dell'Azione Cattolica Italiana sono rispettivamente distinti centri di imputazione di interessi giuridici e non hanno scopo di lucro; esse non distribuiscono in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 34 La gestione amministrativa

1. La responsabilità dell'amministrazione di ciascuna associazione diocesana e dell'associazione nazionale spetta alla rispettiva Presidenza, che ne affida la cura all'amministratore, eletto dal Consiglio su

proposta del presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive definite dal Regolamento.

2. Il Comitato per gli affari economici di ciascuna associazione diocesana è composto dall'amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del presidente diocesano.
3. Il Comitato per gli affari economici dell'associazione nazionale è composto dall'amministratore, che lo presiede, e da quattro soci competenti in materia amministrativa, eletti dal Consiglio nazionale su proposta del presidente nazionale.
4. A livello parrocchiale, la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio ed è esercitata secondo le competenze e i modi indicati dall'Atto normativo diocesano.

Art. 35 Il funzionamento dei servizi e degli uffici

1. Per ciascuna associazione diocesana e per l'associazione nazionale il segretario generale assicura il funzionamento dei rispettivi uffici e servizi e ne è responsabile nei confronti della Presidenza.
2. Il segretario generale è eletto dal Consiglio su proposta del presidente.

Parte seconda

Norme finali

Art. 36 Le modifiche statutarie

- I. Ogni eventuale modifica al presente Statuto deve essere approvata dall'Assemblea nazionale validamente costituita, con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto; le modifiche così approvate diventano operative dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 37 I regolamenti di attuazione

- I. I regolamenti relativi alle materie di cui al presente Statuto sono approvati dal Consiglio nazionale con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Art. 38 Relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC

- I. Le relazioni tra l'Azione Cattolica Italiana e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC) sono regolate attraverso accordi con tali organizzazioni. Gli accordi comprendono, in particolare, le disposizioni concernenti l'inserimento di rappresentanti della FUCI, del MEIC e del MIEAC negli organi dell'Azione Cattolica Italiana, nonché di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana negli organi di tali organizzazioni.

2. Il Regolamento di attuazione adottato dal Consiglio nazionale recepisce gli accordi di cui al primo comma e li armonizza con le restanti disposizioni regolamentari.

Art. 39 Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione nazionale è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte della Conferenza Episcopale Italiana.
2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, è devoluto ad altro ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio nazionale col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentita la Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 40 Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.

Regolamento di attuazione

Capitolo 1

Adesione all'Azione Cattolica Italiana e partecipazione alla vita associativa

Adesione

Art. 1 Richiesta di adesione

1. La richiesta di adesione esprime la volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'associazione diocesana costituita nella Chiesa particolare di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'associazione nazionale.
2. La richiesta di adesione è presentata da chi (adulto, giovane, ragazzo) intende partecipare alla vita associativa condividendone i fini e i percorsi formativi. Con particolare riferimento ai ragazzi e agli adolescenti, essa viene accolta e promossa in modo da sostenerne la progressiva consapevolezza all'interno degli itinerari formativi.
3. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo Progetto formativo e comporta l'impegno a una partecipazione attiva e corresponsabile.

4. L'adesione viene confermata ogni anno, in ragione della progressiva crescita di consapevolezza del socio di partecipare alla vita dell'associazione e, per essa, alla vita della comunità cristiana e della società civile.

Art. 2 Accoglimento della richiesta di adesione

1. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'associazione diocesana, attraverso l'associazione territoriale di base o il gruppo cui il richiedente vuole aderire.
2. Con l'accoglimento della richiesta di adesione il richiedente acquisisce tutti i diritti e assume tutti i doveri stabiliti statutariamente per i soci.
3. L'adesione, una volta avvenuta, viene confermata di anno in anno da parte del socio e dell'associazione.
4. L'8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, si celebra la festa dell'Adesione, con la quale l'Azione Cattolica Italiana ripropone e offre ai propri aderenti, alla comunità ecclesiale e alla società civile le proprie finalità e il proprio servizio, delineati dallo Statuto.

Art. 3 Forme dell'adesione e gestione degli elenchi dei soci

1. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico segno – secondo le forme stabilite dal Consiglio nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini.
2. Con la deliberazione di cui al comma che precede sono previste anche modalità di adesione specifiche e adeguate a giovani minorenni e a

ragazzi e vengono determinate opportunamente le condizioni di adesione da parte di più componenti un medesimo nucleo familiare.

3. I consigli diocesani, con propria deliberazione assunta in conformità a quanto disposto dal rispettivo Atto normativo diocesano, possono prevedere forme aggiuntive che integrino le modalità e il segno dell'adesione stabiliti a livello nazionale, al fine di rispondere a specifiche e significative esigenze della vita associativa locale.
4. Il Consiglio nazionale e i consigli diocesani, nel delineare le condizioni per la diffusione della stampa associativa, rispettivamente nazionale e diocesana, determinano anche le forme di abbonamento legate all'adesione.
5. Il Consiglio nazionale definisce e regola il sistema per la formazione, la conservazione e la gestione degli elenchi dei soci a livello nazionale, diocesano e territoriale di base.

Art. 4 Ritiro ed esclusione dall'associazione

1. Ogni socio, qualora ritenga che siano venuti meno i motivi e le condizioni che lo hanno portato all'adesione all'Azione Cattolica Italiana, ne dà comunicazione, tramite l'associazione territoriale di base o il gruppo di appartenenza, all'associazione diocesana e dichiara la propria volontà di non farne più parte. Il ritiro ha effetto dalla data di comunicazione all'associazione.
2. La mancata conferma annuale entro i termini stabiliti per le operazioni di adesione comporta gli stessi effetti dell'atto di ritiro.
3. Il Consiglio diocesano, su proposta del Consiglio dell'associazione territoriale di base o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione

del socio dall'Azione Cattolica Italiana, quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento per l'adesione all'associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.

Partecipazione alla vita associativa

Art. 5 Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

1. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dallo Statuto e dal presente Regolamento, a meno che non si trovi in una delle condizioni esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio.
2. La partecipazione corresponsabile dei soci alla vita associativa comporta il rispetto dell'ordinamento associativo, l'assolvimento degli obblighi in esso definiti, l'esercizio dei diritti secondo le modalità e i tempi fissati dalla normativa associativa.
3. La qualità di socio comporta il diritto di prendere parte agli incontri a lui destinati e di esprimere, ove previsto, il proprio voto. Il socio può, altresì, formulare proposte in ordine alla vita associativa e offrire la propria collaborazione per la realizzazione delle attività previste dalla programmazione associativa.
4. I ragazzi, resi ordinariamente presenti dai loro educatori e responsabili ai momenti in cui si esprime la vita democratica dell'associazione, sono accompagnati in percorsi di partecipazione alla vita associativa e aiutati progressivamente, anche attraverso organismi rappresentativi, a crescere nella dimensione della corresponsabilità e dell'impegno.

Art. 6 Partecipazione democratica

1. Gli organi dell'associazione nazionale e delle associazioni diocesane, per le decisioni da assumere, ai rispettivi livelli, in ordine a scelte di particolare rilevanza per la vita associativa concernenti la definizione dell'ordinamento associativo, del Progetto formativo e della programmazione triennale, prevedono forme di partecipazione che coinvolgano efficacemente la realtà associativa in tutte le sue espressioni.
2. La Presidenza nazionale e le presidenze diocesane promuovono e sostengono a tal fine la funzione primaria che spetta alle assemblee e ai consigli, ai rispettivi livelli, per indirizzare e verificare il cammino associativo.

Art. 7 Regole generali per l'esercizio del diritto di voto

1. Il diritto di voto è personale e il suo esercizio non può essere delegato, salvo per i casi esplicitamente previsti nella normativa specifica.
2. Il voto si esprime a scrutinio palese a meno che non si tratti di votazioni per l'elezione o la designazione di persone, per l'accertamento di incompatibilità, di decadenza o, comunque, di responsabilità personali: in questi casi il voto avviene per scrutinio segreto.
3. Il diritto di voto si esercita a condizione di aver compiuto il quattordicesimo anno di età.

Art. 8 Elettorato passivo

1. Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che al momento della definizione delle candidature per l'elezione siano soci dell'Associazione Cattolica Italiana, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età ad eccezione del Movimento Studenti di AC (per cui l'elettorato passivo è fissato a 16 anni) e rispondano alle altre eventuali condizioni esplicitamente previste dalle norme che regolano l'elezione.

2. I responsabili Giovani, ai vari livelli, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 9 Incarichi direttivi

1. Col termine “incarichi direttivi” si intendono gli incarichi associativi di: presidente (dell'associazione territoriale di base, diocesano, nazionale), componente della Presidenza (diocesana, nazionale), delegato regionale, componente della Delegazione regionale, segretario (diocesano, nazionale) di movimenti.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante il nuovo conferimento ad altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.

Art. 10 Conferimento degli incarichi direttivi

1. Si provvede al conferimento degli incarichi direttivi secondo le modalità e i tempi fissati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Consiglio nazionale, dai consigli diocesani e dai consigli regionali, in conformità a quanto stabilito al riguardo dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli atti normativi diocesani.
2. La designazione e la nomina dei presidenti a tutti i livelli (dell'associazione territoriale di base, diocesano, nazionale) e l'elezione dei delegati regionali devono rispettare le seguenti procedure:
 - a) la proposta per la nomina del presidente dell'associazione territoriale di base è effettuata dal Consiglio dell'associazione territoriale di base con la designazione, a mezzo di elezione, di una sola persona; la nomina è effettuata dal vescovo diocesano;
 - b) le modalità per l'elezione di cui alla precedente lettera a) sono fissate dall'Atto normativo diocesano;

- c) la proposta per la nomina del presidente diocesano e del presidente nazionale è effettuata rispettivamente dal Consiglio diocesano e dal Consiglio nazionale, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di soci. La nomina è di competenza rispettivamente del vescovo diocesano e della Conferenza Episcopale Italiana;
 - d) per la designazione della terna: ogni consigliere indica sull'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre nomi e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due nominativi non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio con diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che hanno riportato le maggioranze richieste e hanno ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio. La terna così composta viene comunicata alla competente autorità ecclesiastica con l'indicazione del numero dello scrutinio e del numero dei voti ottenuti relativi a ciascun nominativo;
 - e) l'elezione del delegato regionale è effettuata dal Consiglio regionale, con le maggioranze previste dalla precedente lettera d) e secondo quanto disposto dall'articolo 26 del presente Regolamento;
 - f) la Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un viceresponsabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.
3. Gli eletti a incarichi direttivi possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi, così come previsto dall'articolo 19 dello Statuto.

Art. 11 Cessazione dell'incarico direttivo

1. Si cessa dall'incarico per scadenza del termine, per dimissioni e per decadenza nonché nei casi in cui chi ricopre un incarico direttivo o di componente dei consigli (diocesani e nazionale) sia assente senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive dell'organo di cui è membro.
2. Nel caso di dimissioni, esse hanno efficacia dalla data della loro accettazione da parte dell'organo competente all'attribuzione dell'incarico.
3. La decadenza, salvo quanto previsto dall'articolo 12, opera a decorrere dal formale accertamento del venir meno di una delle condizioni prescritte dallo Statuto o dal Regolamento per ricoprire l'incarico direttivo.
4. L'atto di accertamento può essere effettuato da parte dello stesso socio che riveste l'incarico direttivo nella forma delle dimissioni, che avranno efficacia dal momento della loro accettazione; può altresì essere assunto dall'organo competente al conferimento dell'incarico, con apposita deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto.
5. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico da parte di un consigliere, subentra il primo dei non eletti della stessa lista.

Art. 12 Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei consigli (diocesani e nazionale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con

il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali.

2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei consigli.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componenti dei consigli (diocesani e nazionale), in caso di candidatura per le assemblee elettive del Parlamento europeo, nazionale, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali di qualsiasi livello, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data dell'accettazione della candidatura.
5. Quanti rivestono incarichi direttivi e gli stessi soci dell'Azione Cattolica Italiana devono evitare che l'associazione come tale, le sue sedi, la sua rete organizzativa siano coinvolte nelle scelte politiche personali e nella partecipazione a competizioni elettorali.

Art. 13 L'assistente e i sacerdoti collaboratori

1. L'assistente generale, gli assistenti regionali, gli assistenti diocesani e i sacerdoti che collaborano collegialmente con loro secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 dello Statuto, sono nominati dall'autorità ecclesiastica competente.

2. Gli assistenti ad ogni livello, salvo diversa disposizione dell'autorità ecclesiastica competente, sono nominati per un triennio e possono essere rinnovati per un secondo triennio.
3. Gli assistenti e i sacerdoti collaboratori, per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, partecipano ad ogni aspetto della vita dell'associazione e delle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'associazione (assemblee, consigli e presidenze), al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative, che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.

Capitolo 2

Ordinamento dell'associazione diocesana

Organi e articolazione dell'associazione

Art. 14 Approvazione e valutazione di conformità dell'Atto normativo diocesano

1. L'Atto normativo diocesano, di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, è approvato dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. L'Atto normativo diocesano diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale secondo la procedura stabilita dai seguenti commi.
3. La Presidenza diocesana invia al Consiglio nazionale l'Atto normativo diocesano approvato dall'Assemblea diocesana, unitamente al verbale relativo ai lavori e all'approvazione da parte dell'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio nazionale, all'inizio del suo mandato, costituisce una Commissione consiliare con il compito di effettuare un esame istruttorio dell'Atto normativo e della relativa documentazione, nonché di attivare i necessari rapporti con la Presidenza diocesana per acquisire ogni ulteriore elemento di conoscenza, di chiarimento e di valutazione che ritenga opportuno, per predisporre la proposta del giudizio di conformità da sottoporre al Consiglio nazionale.

5. La proposta, adeguatamente motivata, della Commissione consiliare deve concludersi con un giudizio positivo di conformità o con l'indicazione di integrazioni o di modificazioni ritenute necessarie.
6. Il Consiglio nazionale, vista la proposta formulata dalla Commissione consiliare, dichiara, con adeguata motivazione, la conformità dell'Atto normativo diocesano con la normativa statutaria e regolamentare nazionale. In alternativa dispone, qualora lo ritenga necessario, un supplemento d'istruttoria ovvero indica tutti gli opportuni emendamenti, invitando l'associazione diocesana ad approvare un nuovo Atto normativo attenendosi ad essi.
7. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire le integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto normativo approvato dall'Assemblea stessa.
8. Il Consiglio nazionale adotta le proprie deliberazioni col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 15 Criteri per l'elaborazione dell'Atto normativo diocesano in ordine alle articolazioni dell'associazione diocesana

1. L'Atto normativo diocesano disciplina le condizioni e le modalità per la costituzione delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti di cui agli articoli 20, comma 4 e 23 dello Statuto, attenendosi ai seguenti criteri.
2. Le associazioni territoriali, di norma riferite alla comunità parrocchiale, riuniscono laici appartenenti alle diverse età e condizioni di vita indicate all'articolo 12, comma 4 dello Statuto: bambini e ragazzi, giovani e adulti.

3. I gruppi possono essere costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'associazione in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti.
4. I gruppi di cui al comma 3 devono avere carattere di stabilità, devono rispondere ad adeguati criteri di consistenza e devono inserirsi in un quadro di sviluppo della presenza e del servizio proprio dell'associazione diocesana.
5. I gruppi possono essere riconosciuti come movimento diocesano dell'Azione Cattolica quando rispettano i criteri già indicati nel presente articolo, dimostrano una significativa presenza nella realtà diocesana e rispondono a significative esigenze nella linea della missione, dell'incontro e del servizio.

Art. 16 Criteri per l'elaborazione dell'Atto normativo diocesano in ordine alla composizione, alla formazione e alle funzioni degli organi associativi diocesani

1. L'Atto normativo diocesano definisce la composizione, le modalità di formazione e le funzioni degli organi associativi diocesani ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto, nel rispetto dei criteri di cui ai seguenti commi.
2. La rappresentanza nell'Assemblea diocesana delle associazioni territoriali di base, dei gruppi e dei movimenti formalmente costituiti nella diocesi viene stabilita tenendo conto proporzionalmente dei singoli soggetti collettivi e delle età che costituiscono il tessuto vivo dell'associazione e della loro consistenza.
3. In conformità con l'articolo 22 dello Statuto i membri eletti nel Consiglio diocesano non devono essere inferiori a dodici.

4. La competenza a riconoscere le associazioni territoriali di base e i gruppi, a costituire un movimento diocesano, a disporre le diverse forme di collegamento territoriale e a definire le strutture associative intermedie tra parrocchia e diocesi spetta al Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana.
5. Nel Consiglio diocesano sono cooptati gli eletti nel Consiglio nazionale.
6. La Presidenza diocesana può cooptare, previa indicazione del Consiglio, un vicespansabile dell'ACR che ha soltanto diritto di voto consultivo.

Capitolo 3

Ordinamento dell'associazione nazionale

Art. 17 Convocazione e svolgimento dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è convocata ordinariamente ogni tre anni per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione Cattolica Italiana per il triennio successivo e per eleggere il Consiglio nazionale dell'associazione. È convocata in via straordinaria per affrontare temi di grande rilevanza per la vita associativa che non trovano riferimento nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati e che è opportuno affrontare prima della scadenza triennale.
2. L'Assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio nazionale, con una maggioranza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio o da quaranta consigli diocesani o da centodieci presidenti diocesani.
3. Ai fini della convocazione dell'Assemblea, il Consiglio nazionale, con propria deliberazione:
 - a) stabilisce, in applicazione dell'articolo 26, comma 1 dello Statuto, la composizione dell'Assemblea;
 - b) dispone le attività preparatorie, in particolare attraverso la partecipazione delle associazioni diocesane e il contributo dei collegamenti regionali, con specifico riferimento sia alla predisposizione delle proposte programmatiche da sottoporre all'esame dell'Assemblea, sia agli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio nazionale;

- c) fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
 - d) stabilisce le modalità di convocazione dei partecipanti;
 - e) determina le modalità per l'insediamento e l'attività dell'Assemblea e per la conduzione dei lavori;
 - f) determina le modalità per la presentazione delle candidature, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e per la presentazione di proposte, la discussione, l'approvazione di documenti.
4. Le modifiche allo Statuto dell'ACI possono essere proposte all'Assemblea nazionale dal Consiglio nazionale o da almeno trentacinque consigli diocesani. Esse vanno comunicate alle presidenze diocesane con un mese di anticipo sulla data dell'Assemblea. Ogni modifica viene approvata dall'Assemblea nazionale, validamente costituita, se riporta la maggioranza degli aventi diritto e diventa operativa dopo l'approvazione del Consiglio permanente della CEL.

Art. 18 Composizione dell'Assemblea nazionale

1. La deliberazione del Consiglio nazionale, che definisce la composizione dell'Assemblea nazionale in applicazione all'articolo 26, comma 1, lettera b) dello Statuto, deve attenersi ai seguenti criteri:
- a) ogni associazione diocesana partecipa all'Assemblea con il proprio presidente diocesano e con un numero di rappresentanti compreso tra un minimo di due e un massimo di dieci;
 - b) il numero dei rappresentanti per ogni associazione diocesana è definito in relazione al numero dei soci e tenendo conto dell'esistenza in diocesi di gruppi formalmente costituiti e collegati in movimenti nazionali;
 - c) i rappresentanti sono eletti dall'Assemblea diocesana in modo da esprimere le componenti della realtà associativa, tenendo conto anche della loro consistenza.

Art. 19 Elezione del Consiglio nazionale

1. L'Assemblea nazionale, convocata in via ordinaria per provvedere alla formazione del Consiglio nazionale, ne elegge ventuno componenti, secondo quanto disposto dall'articolo 27, comma 1 e dall'articolo 19, comma 1 dello Statuto.
2. Le elezioni si svolgono su tre liste che raccolgono rispettivamente le candidature riferite alle seguenti componenti della realtà associativa: Adulti, Giovani, rappresentanti dell'ACR.
3. L'Assemblea elegge sette candidati della lista degli Adulti; sette candidati della lista dei Giovani; sette candidati della lista dei rappresentanti dell'ACR.
4. Per ciascuna lista, la metà degli eletti sarà composta dalle candidate che hanno ottenuto il maggior numero di voti e l'altra metà dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Inoltre risulta eletto chi abbia ricevuto il maggior numero di voti fra i candidati non compresi tra quelli sopraddeiti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.
5. Ogni componente dell'Assemblea nazionale, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 dello Statuto, partecipa, secondo il disposto dell'articolo 19, comma 2 dello Statuto, alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 2 del presente articolo e può esprimere fino a quattro preferenze per ognuna di esse.
6. Non può essere candidato a consigliere nazionale, per un terzo mandato, chi ha ricoperto questo incarico, a qualsiasi titolo, per due mandati consecutivi.

Art. 20 Elezione della terna per la nomina del presidente nazionale

1. Il Consiglio nazionale provvede alla formulazione della proposta per la nomina del presidente nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera b) dello Statuto, indicando tre nominativi da trasmettere alla Conferenza Episcopale Italiana, affinché provveda, nell'ambito della terna, alla nomina.
2. La designazione della terna da parte del Consiglio nazionale avviene secondo la procedura fissata dall'articolo 10 del presente Regolamento per il conferimento degli incarichi direttivi.
3. Il Consiglio nazionale, riunito in apposita seduta, costituisce tra i suoi membri la commissione elettorale per dare immediatamente corso alle votazioni. Esaurite le operazioni elettorali secondo il richiamato articolo 10 del presente Regolamento, la commissione redige e sottoscrive apposito verbale, che consegna all'assistente generale per la successiva comunicazione all'autorità ecclesiastica.

Art. 21 Elezione degli altri componenti della Presidenza nazionale

1. Il Consiglio nazionale, in apposita seduta, elegge gli altri componenti della Presidenza nazionale con la modalità indicata dall'articolo 19, comma 2 dello Statuto. Le proposte di candidatura per i due vicepresidenti Giovani (un uomo e una donna), i due vicepresidenti Adulti (un uomo e una donna) e il responsabile dell'ACR sono di competenza del Consiglio. Le proposte di candidatura per il segretario generale e l'amministratore sono di competenza del presidente.

2. Ogni consigliere nazionale indica su un'apposita scheda una candidatura per ciascun componente della Presidenza nazionale di competenza del Consiglio. Le candidature si ritengono formulate quando ottengono il sostegno di almeno cinque consiglieri.
3. Per l'elezione dei componenti della Presidenza ogni consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

Art. 22 Norme di funzionamento degli organi collegiali dell'associazione nazionale

1. Il Consiglio nazionale, convocato e presieduto dal presidente, si riunisce di norma quattro volte all'anno e svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dalla Presidenza nazionale, previamente comunicato.
2. Il presidente deve provvedere tempestivamente alla convocazione del Consiglio nazionale quando almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto lo richieda con contestuale indicazione degli argomenti da trattare per rilevanti e urgenti motivi. Parimenti deve provvedere alla convocazione su richiesta motivata e con voto unanime del Collegio dei revisori, per gravi ed urgenti motivi concernenti la situazione economica e finanziaria dell'associazione nazionale.
3. La Presidenza nazionale, convocata e presieduta dal presidente, si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e quando lo richiedano almeno quattro componenti. Svolge i propri lavori sulla base dell'ordine del giorno fissato dal presidente e previamente comunicato.

4. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa statutaria e regolamentare, il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
5. Il Consiglio nazionale e la Presidenza nazionale adottano un regolamento interno per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite. Detto regolamento fissa anche le condizioni e le modalità in base alle quali la partecipazione ai lavori di detti organi, in ogni caso senza diritto di voto, può essere estesa ad altre persone che non ne facciano parte, ma che per l'incarico ricoperto o per la specifica esperienza possono portare uno specifico e qualificato contributo.
6. Il Consiglio nazionale nella prima seduta successiva all'elezione della Presidenza nazionale nomina con specifica votazione un viceresponsabile nazionale per l'Azione Cattolica dei Ragazzi il quale partecipa ai lavori, laddove già non eletto, senza diritto di voto. Il viceresponsabile è proposto dalla Presidenza nazionale su indicazione del Responsabile nazionale dell'ACR. L'incarico ha la durata di un triennio e può essere rinnovato consecutivamente solo per un secondo mandato.
7. Il Consiglio nazionale coopta al proprio interno una coppia di sposi con voto consultivo.

Art. 23 Criteri e modalità per la costituzione dei movimenti nazionali

1. Il Consiglio nazionale, nell'approvare, ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 30 dello Statuto, la costituzione dei movimenti nazionali di Azione Cattolica, si attiene ai seguenti criteri:

- a) la costituzione di un movimento nazionale avviene nel quadro della programmazione associativa nazionale, secondo un percorso avviato e sviluppato da movimenti a livello diocesano;
 - b) i movimenti tra loro simili già costituiti a livello diocesano che intendano collegarsi in movimento nazionale devono rappresentare una realtà diffusa in almeno sei regioni e in almeno trenta diocesi;
 - c) il loro impegno formativo deve collocarsi nel quadro organico del Progetto formativo dell'associazione;
 - d) il loro impegno di testimonianza e servizio deve riguardare ambiti significativi nella linea di una pastorale di missione permanente, per la nuova evangelizzazione e per l'animazione cristiana delle culture e degli ambienti.
2. Il Consiglio nazionale con lo stesso atto di costituzione del movimento, sulla base di proposte formulate dai movimenti diocesani interessati, ne definisce la struttura, con apposito regolamento, in conformità a quanto stabilito dal richiamato articolo 30 dello Statuto.
 3. Il segretario di ogni movimento è chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza nazionale secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 5 ogniqualevolta si trattino argomenti che riguardano specificamente situazioni e questioni attinenti al movimento interessato. Il segretario di ogni movimento può, inoltre, essere chiamato a partecipare ai lavori della Presidenza, ogniqualevolta il suo apporto ai temi in discussione sia ritenuto opportuno a giudizio della Presidenza stessa.

Capitolo 4

Ordinamento del Collegamento regionale

Art. 24 Strutture del Collegamento regionale e loro funzionamento

1. Il Consiglio regionale, costituito secondo quanto stabilito dall'articolo 31 dello Statuto, determina la composizione della Delegazione regionale.
2. La Delegazione regionale ha il compito di coadiuvare il delegato regionale nell'esercizio delle sue funzioni di promozione e di coordinamento e definisce, in questo quadro, le attribuzioni affidate a ciascun componente.
3. Il segretario regionale, eletto dal Consiglio regionale su proposta del delegato regionale, fa parte della Delegazione, con il compito di assicurare il funzionamento ordinario del Collegamento regionale.
4. La Delegazione regionale fissa la sede del Collegamento regionale, scegliendola tra le segreterie diocesane della regione.
5. I presidenti diocesani delle associazioni della regione ecclesiastica costituiscono il Comitato presidenti di cui il delegato e il Consiglio regionale si avvalgono particolarmente per la definizione delle linee programmatiche, per il collegamento tra le associazioni diocesane e per il rapporto con il livello nazionale dell'associazione.

6. I consigli diocesani delle associazioni della regione ecclesiastica costituiscono l'Assemblea regionale, che ha funzioni di studio e di riflessione e che viene convocata su deliberazione della Delegazione regionale d'intesa con il Comitato presidenti.

Art. 25 Regolamento interno del Collegamento regionale

1. La Delegazione regionale elabora la proposta di regolamento interno per il funzionamento del Collegamento regionale, sulla quale acquisisce previamente il parere del Comitato presidenti e che successivamente sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva il predetto regolamento, che diventa operativo dopo la ratifica del Consiglio nazionale.

Art. 26 Elezione del delegato e della Delegazione regionale

1. Il delegato regionale in carica, d'intesa con il Comitato presidenti, stabilisce la data per la convocazione del Consiglio regionale, chiamato a provvedere alla successiva elezione del delegato e della Delegazione regionale.
2. Il delegato regionale, d'intesa con il Comitato presidenti, promuove le opportune consultazioni per la formulazione delle proposte per l'elezione di cui al comma precedente. In particolare, per le candidature a delegato regionale, d'intesa con l'assistente regionale, provvede a consultare la Conferenza Episcopale Regionale.

3. Le candidature a delegato regionale e a componente della Delegazione regionale sono individuate, prioritariamente, sia fra i componenti in carica delle presidenze diocesane della regione o che hanno concluso il loro mandato nel triennio precedente, sia fra i componenti della Delegazione regionale uscente.
4. Il delegato regionale provvede alla convocazione del Consiglio regionale che dà corso alle operazioni per l'elezione del delegato regionale e della Delegazione regionale. A tal fine la riunione del Consiglio regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
5. Il delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio e, dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti del Consiglio.
6. Gli altri componenti la Delegazione regionale sono eletti, di norma, nella medesima seduta, con le maggioranze indicate al comma precedente.

Capitolo 5

Disposizioni amministrative

Patrimonio e contributi associativi

Art. 27 Risorse e patrimonio

1. L'associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
 - a) dalle quote associative dei soci;
 - b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli enti e istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
 - c) da donazioni e lasciti testamentari;
 - d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
 - f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.
2. L'associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di enti e istituzioni pubbliche, a prestiti.
3. I beni dell'associazione sono mobili, immobili e mobili registrati e sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.
4. L'associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 28 Contributi associativi ordinari

1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'associazione nazionale e all'associazione diocesana di appartenenza.
2. Il Consiglio nazionale, annualmente:
 - a) fissa la misura del contributo associativo per il funzionamento e per l'attività dell'associazione nazionale, definendola distintamente per le associazioni diocesane, per i ragazzi, i giovani e gli adulti; la misura del contributo può essere articolata anche per fasce d'età e tenere conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
 - b) indica i criteri generali con riferimento ai quali le associazioni diocesane determinano l'ammontare del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'associazione a livello diocesano e per le sue associazioni territoriali di base o gruppi.
3. La misura dei contributi va determinata – di norma in connessione con l'approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente, di norma contestualmente alla conferma dell'adesione.
5. Il Consiglio nazionale con propria deliberazione definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi, curando che la richiesta ai soci venga fatta unitariamente, sia per la quota relativa all'associazione nazionale, sia per quella relativa all'associazione diocesana e sue articolazioni.

Art. 29 Contributi associativi per particolari finalità

1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio nazionale e i consigli diocesani possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.
2. La figura del sostenitore dell'associazione
 - a) La vita associativa, sia nell'attività ordinaria, sia nei progetti specifici nei quali annualmente l'associazione nazionale sceglie di impegnarsi, potrà essere altresì sostenuta:
 - attraverso il versamento all'associazione nazionale, da parte dei soci, di una quota superiore al contributo annuale, da conferire alla conferma dell'Adesione;
 - attraverso un contributo all'associazione nazionale da parte di coloro che, pur non aderendo all'Ac, ne riconoscono il prezioso servizio.
 - b) Il Consiglio nazionale, contestualmente alla definizione dei contributi associativi annuali, stabilisce la quota "sostenitori" e le forme di ringraziamento per i sostenitori e per le associazioni diocesane presso le quali vi saranno sostenitori.

Gestione amministrativa

Art. 30 Regolamenti per l'attività amministrativa dell'associazione nazionale

1. Il Consiglio nazionale approva:
 - a) il regolamento di contabilità che contiene: 1) l'ordinamento contabile; 2) i criteri e le procedure per la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo; 3) i criteri e le procedure per l'acquisto di beni e servizi;
 - b) il regolamento per il funzionamento del Collegio dei revisori.

Art. 31 Funzioni del Comitato per gli affari economici dell'associazione nazionale

1. Il Comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - a) elaborazione del regolamento di contabilità;
 - b) impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - c) formazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - d) gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati, in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'associazione;
 - e) questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'amministratore.
2. Il Comitato per gli affari economici è convocato dall'amministratore almeno una volta ogni trimestre e comunque ogniqualvolta l'amministratore lo ritenga necessario.

Art. 32 Funzioni del Collegio dei revisori dell'associazione nazionale

1. Al fine di promuovere la migliore conformità dell'attività amministrativa, in particolare in ordine alla gestione delle risorse economiche, ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza, l'associazione nazionale si avvale di un Collegio dei revisori.

Art. 33 Composizione del Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre persone scelte tra i soci dell'associazione che siano iscritti nel Registro dei revisori contabili.

2. Il presidente e i membri del Collegio sono eletti dal Consiglio nazionale su proposta della Presidenza, durano in carica per tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio, e non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio nazionale provvede alla sostituzione del componente del Collegio che per qualsiasi motivo venisse a cessare o a decadere dall'incarico e resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.
4. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
5. La carica di revisore è incompatibile con quella di consigliere nazionale, con gli incarichi direttivi nelle società, istituti e altri enti ai quali partecipa l'associazione e con l'incarico di membro del Comitato per gli affari economici.
6. L'attività del Collegio dei revisori è improntata al criterio dell'indipendenza funzionale e si sostanzia:
 - a) nel controllo legale della gestione, anche in ordine alla consistenza e alla salvaguardia del patrimonio;
 - b) nel controllo della conformità allo Statuto e alla legge delle attività svolte;
 - c) nel controllo contabile e amministrativo anche in ordine ai risultati perseguiti.

Capitolo 6

Norme finali transitorie

Art. 34 Modalità e termini per l'approvazione dell'Atto normativo diocesano

1. Il Consiglio nazionale fissa un congruo termine affinché le associazioni diocesane possano dotarsi del proprio Atto normativo, come frutto di un attento esame per definire le forme e i modi di presenza, di testimonianza e di servizio dell'Azione Cattolica, secondo la propria natura, nella comunità ecclesiale e nella società civile, più rispondenti alla specifica situazione.
2. La Presidenza nazionale promuove e sostiene ogni opportuna iniziativa finalizzata a consentire alle associazioni diocesane di procedere tempestivamente alla elaborazione e approvazione degli Atti normativi diocesani.
3. Il Consiglio diocesano di ciascuna associazione diocesana, in carica alla data di approvazione del presente Regolamento, dispone le iniziative più opportune per l'elaborazione dell'Atto normativo diocesano e provvede a convocare l'Assemblea diocesana nei termini di cui al comma 1, definendo anche le modalità di formazione e di funzionamento in base alla previgente normativa regolamentare.
4. Trascorso inutilmente il termine indicato al richiamato comma 1, al fine di assicurare lo sviluppo della vita associativa in tutte le associazioni diocesane secondo lo Statuto aggiornato, nelle associazioni che non si siano dotate del proprio Atto normativo

diocesano avrà applicazione in via provvisoria un Atto normativo diocesano deliberato dal Consiglio nazionale, che rimarrà in vigore fino a quando l'associazione diocesana avrà provveduto ai sensi degli articoli 21 e 22 dello Statuto.

Art. 35 Movimento Studenti e Movimento Lavoratori

1. Il Consiglio nazionale fissa un termine entro il quale il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) e il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC), attualmente organizzati con una loro struttura nazionale, in forza della loro storia e se rispondenti a quanto stabilito dall'articolo 30 dello Statuto e dall'articolo 23 del presente Regolamento, sottopongono all'approvazione un proprio Documento normativo in conformità allo Statuto e al presente Regolamento.

Art. 36 Norma per l'attuazione dell'articolo 38 dello Statuto

1. Gli accordi previsti dall'articolo 38 dello Statuto, che disciplinano le relazioni tra l'Azione Cattolica Italiana e la FUCI, il MEIC e il MIEAC, sono recepiti con apposito Regolamento di attuazione, approvato dal Consiglio nazionale secondo quanto stabilito dall'articolo 37 dello Statuto, con specifica determinazione, a integrazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, delle forme e dei modi di inserimento di rappresentanti delle predette associazioni nell'Assemblea nazionale e nel Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica Italiana.
2. Il Regolamento di cui al comma che precede dispone anche le forme e i modi di partecipazione di rappresentanti dell'Azione Cattolica Italiana nei corrispondenti organi collegiali della FUCI, del MEIC, del MIEAC, in attuazione degli accordi previsti dall'articolo 38 dello Statuto.

Documento normativo del Movimento Studenti di Azione Cattolica

Premessa

La presenza degli studenti dell'Azione Cattolica nella scuola italiana ha una storia lunga quasi cento anni. Di questa presenza, nel tempo, sono cambiate forme e metodologie ma non la sostanza dell'impegno di giovani laici che scelgono di abitare e animare cristianamente la scuola.

Ai suoi studenti l'Azione Cattolica affida il compito, indicato dal Concilio, di farsi apostoli verso i loro coetanei (cfr. AA 13), li rende protagonisti del proprio percorso formativo nell'associazione e li chiama ad essere attivamente partecipi della responsabilità della vita associativa, attraverso la scelta democratica.

Il MSAC, con queste poche regole, richiama tutti i suoi studenti a sentirsi responsabili e a lavorare per il progetto di scuola che è nel cuore di tutta l'associazione: una scuola comunità educante, aperta all'incontro e al dialogo con tutti, «senza distinzioni etniche, ideologiche, politiche o religiose» (articolo 2.2), capace di essere luogo di elaborazione del pensiero a servizio dell'intera società e soprattutto luogo in cui, con gioia, «dire Dio tra i banchi di scuola» attraverso il metodo dell'inculturazione della fede e dell'evangelizzazione della cultura.

Questo Documento definisce i principi fondamentali e disciplina le attività e l'organizzazione del MSAC. Nell'Azione Cattolica, il Movimento Studenti sceglie di dotarsi di una struttura agile e capace di rispondere soprattutto alle esigenze del livello territoriale, ma anche di una struttura in grado di assicurare la stabilità dei circoli che, per le ovvie ragioni legate alla durata limitata dell'esperienza studentesca, sono soggetti a un continuo ricambio generazionale.

Da moltissimi anni i Msacchini hanno scelto come simbolo del Movimento un asinello. Esso dice il loro essere studenti come tutti gli altri: ragazzi pieni di

entusiasmo e di voglia di vivere in pienezza, cui però capitano a volte, anche nello studio, momenti di svogliatezza e di disimpegno. Ancora più profondamente l'asinello simboleggia quell'asina che portò su di sé il Signore Gesù e lo fece entrare a Gerusalemme (Mt 21,1-5): è segno della volontà degli studenti di AC di essere, fra i loro coetanei e nella scuola italiana, umili e lieti portatori dell'annuncio bellissimo del Salvatore che viene e fa «nuove tutte le cose».

Il Movimento Studenti di Azione Cattolica

Art. 1

1. Il Movimento Studenti di Azione Cattolica (MSAC) è l'espressione, a misura di studente, dell'attenzione missionaria dell'Azione Cattolica Italiana (ACI) agli adolescenti nella loro condizione di studenti e della presenza organica e del servizio specifico dell'associazione alla pastorale studentesca. Pertanto è parte integrante del Settore giovani, nell'ambito del quale si colloca la sua specifica proposta, organizzazione e attività.
2. Esso ha finalità educative, culturali e missionarie e si rivolge agli studenti del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione.

Art. 2

1. Gli studenti che aderiscono all'ACI e che scelgono di impegnarsi nel MSAC promuovono nelle scuole le attività del Movimento.
2. Le attività del MSAC si rivolgono a tutti gli studenti, senza distinzioni etniche, ideologiche, politiche o religiose.

Art. 3

1. L'attività del Movimento Studenti diocesano è costituita da: i punti d'incontro, la formazione specifica, i momenti di primo annuncio e gli orientamenti culturali.

2. I punti d'incontro, occasioni di studio e di dialogo fra studenti, sono costituiti nelle scuole frequentate da giovanissimi aderenti all'ACI che scelgono di impegnarsi nel MSAC.
3. La formazione specifica è il luogo della formazione dei giovanissimi dell'ACI alla promozione e animazione dei punti d'incontro; essa è organizzata nella diocesi o nella zona pastorale.
4. I momenti di primo annuncio sono le occasioni dell'annuncio missionario rivolto agli studenti, credenti e non credenti.
5. Gli orientamenti culturali sono i momenti di incontro aperti alla città e al territorio sui temi della scuola, della cultura, della convivenza civile e della dignità della persona.

Costituzione del Movimento a livello diocesano

Art. 4

1. Dove non è ancora costituito il MSAC, il Consiglio diocesano dell'ACI incarica un giovane aderente all'associazione, con il compito di promuovere l'attenzione alla scuola e favorire la nascita del Movimento. Egli fa parte del Consiglio diocesano con voto consultivo e la sua nomina viene segnalata alla Segreteria nazionale.
2. Verificato lo svolgimento regolare delle attività del Movimento nella diocesi, il Consiglio diocesano dell'ACI, su proposta dell'incaricato alla formazione, e valutatane l'opportunità, delibera la costituzione del MSAC e convoca il Congresso diocesano.

Il livello diocesano

Art. 5

1. Il Congresso diocesano è costituito dagli studenti aderenti all'ACI impegnati nella vita del Movimento e dai segretari diocesani. Ai lavori del Congresso partecipano con diritto di parola gli animatori, i simpatizzanti e i consiglieri diocesani dell'ACI.
2. Il Congresso determina, in sintonia con la programmazione dell'AC diocesana, gli obiettivi e le linee programmatiche del Movimento. Si riunisce ordinariamente prima dell'Assemblea diocesana elettiva dell'ACI.
3. Il Congresso diocesano elegge a maggioranza assoluta i segretari diocesani. L'Atto normativo diocesano dell'Azione Cattolica stabilisce il numero dei segretari, fino a un massimo di due. In assenza di una indicazione, i segretari diocesani sono due. L'elezione dei segretari è ratificata dal Consiglio diocesano dell'ACI.
4. La Presidenza diocesana dell'ACI e i segretari, o l'incaricato alla formazione laddove questi non fossero presenti, su proposta di questi ultimi, dopo consultazione dell'Équipe del MSAC, in un'apposita riunione di cui si stende processo verbale, formulano le candidature da presentare al Congresso fino a un massimo di tre per l'elezione di un segretario, fino a un massimo di sei per l'elezione di due segretari. Le candidature sono stabilite favorendo la presenza sia di uomini che di donne.
5. Il Congresso diocesano designa da tre a nove delegati del MSAC, aderenti all'ACI, che partecipano all'Assemblea diocesana dell'Azione Cattolica e che, insieme ai segretari, concorrono ad eleggere i membri del Consiglio diocesano.

Art. 6

1. I segretari diocesani, soci di AC tra i sedici e i ventuno anni:
 - a) promuovono e coordinano la vita e le attività del MSAC;
 - b) presiedono il Congresso e l'Équipe diocesani;
 - c) fanno parte dell'Équipe diocesana del Settore giovani, del Consiglio diocesano dell'ACI e, nelle forme stabilite dall'Atto normativo diocesano e dal Regolamento nazionale, della Presidenza diocesana;
 - d) rappresentano il Movimento nei suoi rapporti con i competenti organi dell'associazione, gli organismi ecclesiali, il mondo della scuola e delle associazioni studentesche.
2. Partecipa all'Assemblea nazionale dell'ACI, per ciascuna diocesi, il segretario che ha ricevuto il maggior numero di voti dal Congresso e concorre ad eleggere i membri del Consiglio nazionale dell'ACI.

Art. 7

1. L'Équipe diocesana del Movimento Studenti è composta dai segretari, dai vicepresidenti Giovani, dai referenti dei punti di incontro e dagli animatori. Tali persone, giovani aderenti all'ACI, sono designate dai segretari diocesani.
2. L'Équipe diocesana coadiuva l'attività dei segretari e opera per il raggiungimento degli obiettivi delineati dal Congresso.

Il collegamento regionale

Art. 8

1. Gli incaricati regionali del MSAC, su proposta dei segretari diocesani, sono eletti dal Consiglio regionale dell'ACI e fanno parte della Delegazione regionale, in un numero massimo di due.
2. Se il MSAC non è presente nella regione, la Delegazione provvede a nominare un incaricato con il compito di promuovere l'esperienza del Movimento nelle diocesi della regione. Questo incaricato partecipa ai lavori della Delegazione con voto consultivo.

- Art. 9**
1. Gli incaricati regionali del MSAC rappresentano le realtà di Movimento presenti nella loro regione e ne promuovono e coordinano le attività. Essi fanno parte dell'Équipe nazionale.
 2. Gli incaricati regionali del MSAC collaborano in modo organico con gli incaricati regionali Giovani.

Il livello nazionale

- Art. 10**
1. Gli organismi del Movimento nazionale sono:
 - a) il Congresso,
 - b) il segretario,
 - c) il vicesegretario,
 - d) la Segreteria,
 - e) l'Équipe.

- Art. 11**
1. Il Congresso nazionale è composto dai segretari diocesani, dall'Équipe nazionale, dalla Segreteria, dal segretario e dal vicesegretario nazionale.
 2. Il Congresso nazionale, inserito nel cammino assembleare dell'ACI, individua gli obiettivi e le linee programmatiche del Movimento e si riunisce ordinariamente prima dell'Assemblea nazionale elettiva.
 3. Ai lavori del Congresso partecipano con diritto di parola i consiglieri nazionali dell'ACI.
 4. Il segretario nazionale, il vicesegretario, i quattro membri eletti dell'Équipe del MSAC e i vicepresidenti nazionali Giovani,

in un'apposita riunione di cui si stende processo verbale, formulano, con voto limitato, le candidature da presentare al Congresso fino a un massimo di sei. Le candidature sono stabilite favorendo la presenza sia di uomini che di donne.

5. Il Congresso nazionale elegge a maggioranza assoluta un ragazzo e una ragazza, ricorrendo al ballottaggio tra i due candidati più votati di ciascuna lista, femminile e maschile, qualora nessuno raggiungesse la maggioranza richiesta alla prima votazione. Un ulteriore ballottaggio determinerà tra i due eletti la carica di segretario e quella di vicesegretario. L'elezione del segretario è ratificata dal Consiglio nazionale.
6. Il Congresso nazionale elegge quattro membri che faranno parte dell'Équipe. Le candidature a membri eletti dell'Équipe nazionale devono essere presentate al Congresso, previa approvazione della candidatura in Consiglio diocesano, oppure secondo le modalità stabilite in sede di regolamento congressuale, approvato dalla Presidenza nazionale.

Art. 12

1. Il segretario nazionale:
 - a) promuove e coordina la vita e le attività del MSAC;
 - b) convoca e presiede la Segreteria e l'Équipe; presiede il Congresso;
 - c) è membro del Consiglio nazionale dell'ACI e, nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale, della Presidenza nazionale dell'ACI;
 - d) rappresenta il Movimento nei suoi rapporti con i movimenti diocesani, i competenti organi dell'associazione, gli organismi ecclesiali, il mondo della scuola e le associazioni studentesche.
2. Il vicesegretario:
 - a) condivide tutte le responsabilità del segretario nazionale, nei limiti dello Statuto.

- Art. 13**
1. La Segreteria nazionale è composta dal segretario e dal vicesegretario nazionale, da uno o più collaboratori, scelti dal segretario e dal vicesegretario sentito il parere dei quattro membri eletti dell'Équipe nazionale, e dall'assistente ecclesiastico nazionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, il quale partecipa senza diritto di voto.
 2. La Segreteria nazionale cura la programmazione ordinaria e coordina l'attività del Movimento, in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dal Congresso nazionale e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dall'Équipe nazionale.
 3. I quattro membri dell'Équipe nazionale eletti dal Congresso sono chiamati a far parte della Segreteria nazionale qualora si discuta di proporre modifiche al presente documento e ogniquale volta sia ritenuto opportuno dalla Segreteria stessa.

- Art. 14**
1. L'Équipe nazionale, che si riunisce almeno quattro volte l'anno, è composta dal segretario e dal vicesegretario nazionale, dagli altri membri della Segreteria nazionale, dagli incaricati regionali MSAC, dai vicepresidenti nazionali Giovani, dai quattro membri eletti dal Congresso nazionale e da un numero massimo di nove rappresentanti scelti tra segretari diocesani e animatori del MSAC, individuati su base nazionale dal segretario nazionale.
 2. L'Équipe nazionale:
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività del Movimento nazionale, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicate dal Congresso;
 - b) studia, promuove e cura le iniziative del Movimento nazionale;
 - c) analizza le problematiche della scuola e del mondo studentesco;

- d) dispone la convocazione ordinaria del Congresso nazionale a scadenza triennale e la convocazione straordinaria dello stesso quando necessario per rispondere a specifiche particolari esigenze della vita associativa.
- 3. L'Équipe nazionale può articolarsi in commissioni di lavoro.

La dimensione internazionale

- Art. 15** 1. Il MSAC partecipa all'attività delle organizzazioni internazionali studentesche cattoliche.

Le modifiche al Documento normativo

- Art. 16** 1. Il Documento normativo è approvato dal Consiglio nazionale dell'ACI. Le modifiche al Documento sono deliberate dal Consiglio nazionale.

Documento normativo del Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

Premessa

La forza di un movimento

«Ha lavorato con mani d'uomo, ha pensato con intelligenza d'uomo, ha agito con volontà d'uomo, ha amato con cuore d'uomo» (GS 22). Questa semplice verità che il Concilio ecumenico Vaticano II ha proclamato aiuta a non vedere mai nel lavoro solo un mezzo di puro sostentamento. Da quando Dio si è fatto uomo in Gesù non esiste malvagità in nessuna opera dell'uomo, fuorché nel peccato. Il lavoro è diventato così uno spazio necessario perché l'umanità possa giungere alla sua pienezza e ogni persona vi possa fare tirocinio di umanità, di vita cristiana, di santità. Il lavoro non è un bene tra i tanti, ma è piuttosto il bene che dà accesso ad altri beni indispensabili per una buona qualità della vita come la realizzazione personale, l'autonomia, l'identità sociale, il futuro, la casa, la famiglia, i figli, il giusto riposo. Non è perciò solo uno strumento per soddisfare un insieme di bisogni, ma un luogo di costruzione e realizzazione della persona, dove si vive la solidarietà e si impara a mettersi al servizio di una fraternità universale.

Il Movimento Lavoratori vuole dire il Vangelo dentro la vita di chi lavora e dentro le sofferenze, le umiliazioni, le noie, le attese, le delusioni di chi lo aspetta per troppo tempo e non è aiutato a costruirlo o a cercarlo con la sua creatività e capacità. Il Vangelo è forza della vita, dà una capacità di incontro con la Parola viva che è Gesù, che permette di scavare più in profondità nella dignità umana e fa ritornare a camminare diritti nella vita. Nello stesso tempo è centro di una comunità che esprime solidarietà e stana tutte le sue risorse, comprese quelle spirituali, per metterle a disposizione di ogni ambiente e in particolare dell'ambiente di lavoro e di ogni condizione umana. La fede ridona l'uso della parola a tutti coloro che sono senza lavoro e a tutte le persone che vivono nella precarietà, sia giovani che adulti, per dire la propria mancanza di speranza che spesso diventa disperazione, il proprio

disagio, la propria tentazione di non voler immaginare il futuro, la facilità di adattarsi a vivere di rimedi. La fede scava nei significati e nei valori di cui si è privati: una progettualità, l'autonomia, la possibilità di esprimere solidarietà, mettere alla prova le proprie capacità, condividere la creatività e la possibilità di offrire il proprio contributo alla vita di tutti, dare uno sbocco alla propria vocazione all'amore. Il Vangelo è l'orizzonte in cui chi lavora realizza il suo progetto di vita, offre alla costruzione di una società giusta il suo contributo responsabile, costruisce, sperimentando fatica e gioia, impegno e creatività, una convivenza più umana e pacifica. Sostiene, mentre si sperimenta il senso del limite, la fame di giustizia, la proiezione verso un mondo più bello, che non ci è dato, ma che può esistere. Tiene alti i desideri, non permette l'adattamento al ribasso, apre gli occhi alla condivisione con altri, aguzza la fantasia e dà un giusto valore alle cose.

È importante domandarsi:

- che messaggio ha il Vangelo da offrire a un giovane che lavora o che è in cerca di lavoro? A un adulto che fa della sua professione una vocazione?
- Come lo può aiutare a sperimentare l'amore di Dio nella sua condizione? Che speranza gli fa nascere in cuore?
- Che forza gli dà per non scoraggiarsi, per mantenere vivo il senso della sua dignità?

Talora, l'affanno per il solo guadagno, o la mancanza dell'essenziale per la vita, possono portare alla disperazione ma possono anche aprire all'affidamento senza riserve a Dio. È la ricerca di una radice che sta prima del lavoro e della disoccupazione, che va sperimentata sempre: la paternità di Dio.

Il Movimento vuole aiutare i lavoratori a rimettersi alla scuola del Vangelo, per porre al centro del lavoro la vita e non la facilità di guadagno, la persona e non l'efficietismo, la fraternità e non l'individualismo.

In questa missione è riferimento importante la Dottrina sociale della Chiesa, che nel Movimento viene studiata, meditata, diffusa e fatta diventare la grammatica di ogni proposta formativa e di ogni attività. Ultimamente, viene ad arricchire il patrimonio di ispirazioni e di orientamenti e ad offrire preziose indicazioni per il rinnovamento il messaggio del Papa all'Azione Cattolica (30 aprile 2004).

Il rinnovamento del Movimento Lavoratori

Il MLAC è inserito nel cammino di rinnovamento dell'associazione e con questo Documento normativo intende darsi una struttura nuova che, tenendo conto di quella precedente, la allarghi a nuove modalità aggregative.

L'idea principale è di promuovere una serie di esperienze di evangelizzazione nel mondo del lavoro che chiamiamo "progetti".

Per "progetto" intendiamo gruppi di persone che si costituiscono nello stile dell'Azione Cattolica, per vivere la missionarietà in un ambiente di lavoro o in una situazione particolare di vita delle persone che lavorano o sono in cerca di lavoro. Nello stile della revisione di vita, accompagnano ogni attività con la riflessione, l'ascolto della Parola, la preghiera, la partecipazione alla vita comunitaria.

I gruppi vengono costituiti nell'esperienza viva del lavoro, facendo la proposta a tutti, facendo nascere sensibilità nei confronti di alcune particolari situazioni o luoghi. Essi vengono sensibilizzati a un bisogno, si mettono a disposizione, maturano una scelta più responsabile, sono aiutati a dare al problema una risposta orientata al Vangelo e gradatamente, a seconda del percorso di maturazione, sono aiutati a costituirsi e a collegarsi come nuove espressioni di movimento di AC.

In questo senso, il progetto è una unità di vita e di missione che si propone nel vivo della storia, si allarga per contagio e per azioni concrete, si pone domande, si orienta alla vita cristiana, si collega e si costituisce come Movimento Lavoratori dell'AC.

I gruppi di Movimento che hanno già una loro buona tradizione sono aiutati a sviluppare la loro vita propria con incontri formativi, vita associativa, momenti di spiritualità e assieme decidono di aprirsi a delle attività concrete di presenza nel mondo del lavoro attraverso i progetti.

Il metodo del Movimento

Manteniamo nella sua essenzialità il metodo del vedere-giudicare-agire, alla luce della nuova situazione ed esigenza di missione. Resta una scelta privilegiata l'impegno di nuova evangelizzazione e, quindi, di fare sempre riferimento a chi è lontano dall'associazione, dal Movimento, dalla fede stessa. Questa deve essere la popolazione di riferimento del MLAC!

Vedere (lasciarsi interrogare dalla vita): è osservare, con l'«intelligenza del cuore», la realtà lavorativa, sociale e politica che caratterizza il proprio territorio, mettere in evidenza le priorità, lasciarsi coinvolgere personalmente e come gruppo.

Giudicare (farsi convertire dalla Parola): è mettersi di fronte alla Parola e alla Dottrina sociale della Chiesa per lasciarsi convertire e trarre nuove impostazioni di vita secondo il Vangelo. È il momento dell'ascolto della Parola oltre ogni strumentalizzazione, oltre ogni scelta di comodo. In questa fase vanno messe in luce le necessità formative e di evangelizzazione che diventano evidenti nel realizzare il progetto. Il giudicare assume spesso la caratteristica di uno specifico corso di formazione per attivare i vari progetti. È pure il momento del pregare, del celebrare, del vivere la comunione nella Chiesa.

Agire (impegnarsi in gesti di speranza e comunicare la gioia di un cambiamento): è esprimere e promuovere azioni che realizzino il progetto per ogni specifica realtà, impostate secondo il fine dell'AC, e dare vita a solidarietà nuove. Queste possono essere promosse dai gruppi diocesani del Movimento, dalle stesse persone singole o da reti costruite dal Movimento con altre associazioni, unite da comuni obiettivi, che vengono coinvolte e che sentono di poter contribuire con la propria capacità e sensibilità alla realizzazione di obiettivi comuni. È azione vera anche l'evangelizzare, l'annunciare, il permettere di andare oltre il gruppo per produrre conversione, cambiamento, proposta di fede.

La struttura del Movimento

Convinzione di base e punto fermo anche del rinnovamento sono che il Movimento Lavoratori di AC, strutturato appositamente ai vari livelli, diocesano, regionale e nazionale, è necessario per tenere viva la missione dell'AC nel campo del lavoro.

Il Movimento è formato da gruppi di giovani, di adulti, di giovani e adulti. Tra questi esistono alcuni gruppi aziendali di lavoratori, gruppi di preghiera e revisione di vita nei luoghi di lavoro. Essi sono un bene prezioso che va aiutato a vivere la sua testimonianza. Si aggiungono a questi le persone che si impegnano nei vari progetti.

Per realizzare i progetti, l'Azione Cattolica fa la proposta a tutte le forze disponibili dentro e fuori l'AC e il MLAC sostiene la vita dei nuovi gruppi con sussidi, incontri, coordinamento, relazioni personali, scambi di esperienze, momenti di qualificazione.

Il messaggio che si lancia a tutta l'associazione è quindi: leggiamo il territorio, confrontiamoci con la Parola e l'esperienza della Chiesa, analizziamo e costruiamo sensibilità e relazioni, rendiamole vive e presenti attraverso progetti concreti e su questo insieme costruiamo percorsi formativi specifici. Questa nuova impostazione aiuta tutta l'Azione Cattolica a farsi carico, nella sua vita, dell'esperienza "lavoro" e a non demandare a qualcuno soltanto l'impegno.

Il MLAC, nella sua struttura nazionale, aiuta le diocesi a farsi carico di uno o più di questi progetti o altri simili e li tiene collegati; valuta i bisogni formativi che si sviluppano nel loro crescere e diffondersi e offre momenti specifici di qualificazione per ogni progetto; li aiuta a fare Movimento, a tenerne viva la tensione formativa e a caratterizzarsi sempre con il taglio della nuova evangelizzazione.

Ogni anno viene organizzato un convegno che collega tutti i progetti, che dà voce a tutto questo Movimento. Potrebbe essere la vigilia del Primo maggio o un'altra data significativa, così che si crei appunto "movimento".

Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica

Art. 1 Il Movimento Lavoratori di Azione Cattolica (MLAC) è l'espressione di un'attenzione missionaria alla persona, a partire dalla situazione di vita vissuta nel mondo del lavoro, nella professione e all'interno della società civile. Il giovane e l'adulto che vi aderiscono vivono le scelte associative, incarnando nella realtà complessa del mondo del lavoro le esperienze di fede vissute in AC e offrono a tutta l'associazione la ricchezza dell'esperienza del lavoro.

Art. 2 Il MLAC è formato da giovani e adulti che, facendo parte dell'AC o condividendone le finalità, realizzano i progetti proposti dal Movimento. Partecipano al Movimento inoltre tutti coloro che, al momento dell'adesione all'AC, scelgono come area di impegno particolare l'ambito del lavoro.

Il livello diocesano

- Art. 3** Tutti coloro che danno vita a gruppi e lavorano a progetti e che partecipano al Movimento, ogni anno sono convocati in assemblea (Assemblea dei gruppi e dei progetti), per collegarsi, confrontarsi e stabilire le linee programmatiche del Movimento entro le indicazioni dell'associazione.
- Art. 4** Prima dell'Assemblea diocesana elettiva di AC, gli aderenti all'Azione Cattolica che partecipano al MLAC si riuniscono per eleggere:
- una Équipe diocesana, per coordinare il lavoro e tenere il collegamento con tutta l'associazione;
 - i segretari diocesani, in un massimo di due, eletti a maggioranza assoluta con ratifica del Consiglio diocesano;
 - i delegati all'Assemblea diocesana, in un numero definito dall'Atto normativo della diocesi;
 - i delegati per il Congresso nazionale del Movimento.
- Art. 5** Se il MLAC ancora non esiste, il Consiglio diocesano di AC, vista la consistenza di un gruppo o di più gruppi che realizzano un progetto, può cooptarne una rappresentanza a far parte del Consiglio, prevedendone la possibilità nell'Atto normativo diocesano.
- Art. 6** I segretari diocesani promuovono e coordinano l'attività del Movimento in sintonia con i Settori giovani e adulti; convocano e presiedono l'Assemblea diocesana dei gruppi di Movimento; rappresentano il Movimento negli organismi dell'associazione, negli organismi ecclesiali e sociali e mantengono rapporti con le organizzazioni dei lavoratori e simili; convocano e presiedono l'Équipe diocesana di Movimento.

Il collegamento regionale

Art. 7 Gli incaricati regionali del MLAC sono eletti dal Consiglio regionale su proposta dei segretari diocesani, che devono essere presenti in almeno tre diocesi della regione, e fanno parte della Delegazione regionale di AC in un numero massimo di due. Laddove non siano presenti il Consiglio regionale decide come attivarne esperienze significative, cooptando un incaricato regionale, di concerto con la Segreteria nazionale.

Art. 8 Gli incaricati regionali del MLAC rappresentano la realtà regionale del Movimento, tengono collegate le segreterie diocesane, ne sostengono il lavoro, promuovono progetti soprattutto in accordo con le diocesi che ancora non hanno il Movimento. Fanno parte della Équipe nazionale del Movimento e partecipano al Congresso nazionale.

Il livello nazionale

Art. 9 Gli organismi del Movimento a livello nazionale sono:

- il Congresso
- il segretario
- il vicesegretario,
- l'Ufficio di segreteria
- l'Équipe nazionale.

Art. 10 Il Congresso nazionale è composto dai segretari e dai delegati diocesani, dagli incaricati regionali, dall'Équipe nazionale, dal vicesegretario e dal segretario nazionale. Inserito nel cammino assembleare dell'Azione cattolica, esso individua le linee programmatiche del Movimento e si riunisce normalmente prima dell'Assemblea nazionale elettiva. Ai lavori del Congresso hanno facoltà di partecipare, con diritto di parola, i consiglieri nazionali dell'AC.

Art. 11 I membri eletti dell'Équipe MLAC, il segretario nazionale, il vicesegretario, i quattro vicepresidenti nazionali dell'AC formulano, in un'apposita riunione, di cui si stende il verbale esprimendo fino a un massimo di quattro, le candidature per l'elezione a segretario nazionale da presentare al Congresso. Le candidature sono stabilite favorendo la presenza sia di uomini che di donne.

Art. 12 Il Congresso nazionale elegge, a maggioranza assoluta, il segretario, ricorrendo al ballottaggio tra i due candidati più votati qualora nessuno raggiungesse la maggioranza richiesta alla prima votazione. L'elezione è ratificata dal Consiglio nazionale nella prima seduta dopo l'Assemblea nazionale elettiva dell'AC. Il Congresso nazionale elegge, tra gli iscritti al Movimento, il vicesegretario e i cinque membri che faranno parte dell'Équipe nazionale. Le candidature a vicesegretario e a membro eletto di Équipe dovranno essere presentate dalle diocesi di appartenenza o in sede congressuale da almeno 15 delegati.

Art. 13 L'Équipe nazionale è composta dal segretario nazionale, dal vicesegretario, dagli incaricati regionali MLAC, dai cinque membri eletti dal Congresso e dai componenti dell'Ufficio di segreteria. L'Équipe nazionale coadiuva il segretario nazionale ed ha il compito di sostenere l'attività, di analizzare le problematiche del mondo del lavoro per individuare nuove proposte di evangelizzazione nel quadro delle linee programmatiche dell'associazione. Allo scopo, si dà vita alla conferenza dei segretari, cui partecipano tutti i segretari diocesani, come allargamento dell'Équipe nazionale e con gli stessi compiti. Essa viene convocata dal segretario, sentita l'Équipe nazionale, per promuovere progetti e attività del Movimento.

Art. 14 L'Ufficio di segreteria è composto dal segretario nazionale, dal vicesegretario, da due collaboratori, scelti dal segretario e ratificati dai cinque membri eletti dal Congresso, e dall'assistente ecclesiastico nazionale,

nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana, il quale partecipa senza diritto di voto.

Art. 15 Partecipa all'Assemblea nazionale dell'AC, per ciascuna diocesi, il segretario che ha ricevuto il maggior numero di voti al Congresso diocesano e concorre a eleggere i membri del Consiglio nazionale dell'AC.

Art. 16 Il segretario nazionale promuove e coordina la vita del Movimento a livello nazionale; convoca e presiede l'Équipe. È membro del Consiglio nazionale dell'AC; rappresenta il Movimento nei confronti di altri movimenti e negli organi dell'associazione a tutti i livelli; coordina le attività con i settori di AC e rappresenta l'associazione negli organi ecclesiali del mondo del lavoro e nelle associazioni dei lavoratori a livello nazionale e internazionale (cfr. artt. 22 e 23, Regolamento e art. 30 Statuto).

Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC

I. Disposizioni generali

1. Al fine di favorire una vicendevole collaborazione, all'interno della comune ispirazione, vengono disciplinate attraverso il presente accordo le relazioni tra:
 - l'Azione Cattolica Italiana (ACI) e la Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI), come previsto dall'articolo 38 dello Statuto dell'ACI e dall'articolo 3 dello Statuto della FUCI;
 - l'Azione Cattolica Italiana (ACI) e il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC), come previsto dall'articolo 38 dello Statuto dell'ACI e dall'articolo 2 dello Statuto del MEIC;
 - l'Azione Cattolica Italiana (ACI) e il Movimento di Impegno Educativo di Azione Cattolica (MIEAC), come previsto dall'articolo 38 dello Statuto dell'ACI.
2. La FUCI, il MEIC, il MIEAC, d'ora in poi "movimenti", e l'ACI si impegnano a recepire nei rispettivi ordinamenti gli impegni derivanti da quanto nel presente atto viene disciplinato.

Collaborazione

3. I movimenti e l'ACI, in ordine alle relazioni concordate e alle linee programmatiche definite, si impegnano a rafforzare i legami e le occasioni di collaborazione su progetti condivisi ai vari livelli territoriali e associativi e nella ricerca di un'effettiva unità di intenti che sia espressione del comune servizio ecclesiale apostolico.
4. All'inizio di ogni anno, ai vari livelli avviene tra l'ACI e i movimenti uno scambio di linee programmatiche, documenti e calendari di attività.

Modifiche al presente accordo

5. Le modifiche al presente accordo riguardanti uno soltanto dei titoli II, III e IV sono concordate tra l'ACI e il movimento interessato, quindi comunicate agli altri movimenti.

II. ACI e FUCI

ACI e FUCI

6. L'ACI e la FUCI riconoscono nelle quattro note caratteristiche di *Apostolicam Actuositatem* n. 20 la loro natura ecclesiale che si esprime anche nella comune missione al servizio dei giovani.
7. L'ACI orienta in senso missionario l'azione pastorale, esprimendo una costante attenzione ai bisogni e alle esigenze dei giovani nei loro ambienti di vita.
8. La FUCI, facendo proprie le finalità e la missione dell'ACI, ne mantiene viva l'attenzione per la realtà universitaria e ne rende presente lo stile in questo specifico ambiente.

Indirizzi

9. All'inizio di ogni anno associativo l'ACI e la FUCI, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale), definiscono le linee programmatiche di lavoro comune sulle quali elaborare la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.

Rappresentanze

10. A livello diocesano, la FUCI e l'ACI, attraverso il proprio Atto normativo, prevedono il reciproco inserimento di rappresentanti nei rispettivi organi, tenuto conto della diversa struttura associativa.

11. Livello regionale

Per l'ACI: sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i due incaricati regionali della FUCI. Uno dei due presidenti diocesani della FUCI partecipa ai lavori delle assemblee regionali.

La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri gli incaricati regionali della FUCI.

Per la FUCI: il delegato regionale dell'ACI o un suo rappresentante è membro dell'Assemblea regionale della FUCI.

12. Livello nazionale

Per l'ACI: sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI il componente della FUCI membro di diritto del Consiglio nazionale e un numero di rappresentanti della FUCI, compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabilito secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell'ACI. I componenti della Presidenza nazionale della FUCI non compresi fra i membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI parteciperanno alla stessa in qualità di uditori.

Uno dei due presidenti nazionali della FUCI è membro del Consiglio nazionale dell'ACI.

In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che la FUCI è chiamata a dare, uno dei due presidenti nazionali della FUCI è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale.

Per la FUCI: sono membri dell'Assemblea federale della FUCI il rappresentante dell'ACI facente parte di diritto del Consiglio centrale e un rappresentante designato dalla Presidenza nazionale dell'ACI.

Un rappresentante dell'ACI designato dalla Presidenza nazionale dell'ACI è membro del Consiglio centrale della FUCI.

Può essere chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale della FUCI il presidente nazionale dell'ACI o un suo delegato.

III. ACI e MEIC

ACI e MEIC

13. L'ACI, ad ogni livello, riconosce e valorizza la peculiare attenzione e operatività del MEIC nel mondo della cultura e delle professioni. Il MEIC, ad ogni livello, riconosce la realtà associativa dell'ACI quale soggetto che concorre alla definizione della propria proposta culturale e quale destinatario eminente del proprio impegno, in ragione della specificità culturale che essa esprime.

Indirizzi

14. All'inizio di ogni anno associativo l'ACI e il MEIC, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale), definiscono le linee programmatiche di lavoro comune sulle quali elaborare la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.

Rappresentanze

15. A livello diocesano, l'Atto normativo diocesano dell'ACI prevede particolari disposizioni concernenti l'inserimento dei rappresentanti del MEIC in ogni organismo dell'associazione diocesana. Allo stesso modo il MEIC prevede, a livello diocesano e nelle realtà in cui è regolarmente costituito, l'inserimento di rappresentanti dell'ACI nei propri organismi.

16. Livello regionale

Per l'ACI: sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i delegati e i vicedelegati regionali del MEIC.

I presidenti diocesani del MEIC partecipano ai lavori delle assemblee regionali. La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri il delegato regionale del MEIC, il quale può a tal fine delegare un componente della Delegazione regionale del MEIC.

Per il MEIC: il delegato regionale dell'ACI partecipa, in qualità di membro, alla Delegazione regionale del MEIC; egli può delegare la partecipazione ad altro componente della Delegazione regionale dell'ACI.

17. Livello nazionale

Per l'ACI: sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI il presidente nazionale del MEIC e un numero di rappresentanti del MEIC, compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabiliti secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell'ACI.

Il presidente nazionale del MEIC è membro del Consiglio nazionale dell'ACI. In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che il MEIC è chiamato a dare, il presidente nazionale del MEIC è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale dell'ACI.

Per il MEIC: sono membri dell'Assemblea nazionale del MEIC, oltre al rappresentante dell'ACI facente parte di diritto del Consiglio nazionale, tre rappresentanti designati dalla Presidenza nazionale dell'ACI.

Un rappresentante dell'ACI, designato dalla Presidenza nazionale dell'ACI è membro del Consiglio nazionale del MEIC.

In relazione all'articolo 2, comma 1 dello Statuto del MEIC, ai lavori della Presidenza nazionale del MEIC dedicati alla proposta delle linee programmatiche del Movimento e all'individuazione delle iniziative nazionali di collaborazione con l'ACI, partecipa il presidente nazionale dell'ACI o un suo delegato.

IV. ACI e MIEAC

ACI e MIEAC

18. Il MIEAC fa parte dell'Azione Cattolica Italiana: è retto dalle norme fondamentali dello Statuto dell'ACI; ne condivide il Progetto formativo; offre uno specifico contributo di riflessione per una visione organica e sistematica della missione educativa.
19. La vita del Movimento si realizza secondo modalità, organismi e strumenti specifici e autonomi, definiti dal Documento normativo.
20. In particolare, il Movimento apre spazi agili di collaborazione e di progettazione con i luoghi della ricerca e dell'educazione, le istituzioni del territorio e i nuovi soggetti formativi.

Indirizzi

21. All'inizio di ogni anno associativo l'ACI e il MIEAC, a tutti i livelli (diocesano, regionale, nazionale), definiscono linee comuni di indirizzo per la programmazione annuale che li impegna reciprocamente.
22. Il MIEAC: concorre – attraverso competenze, tessuti di relazione, modalità tipiche della vita di Movimento – a rendere presente la passione educativa dell'ACI nella Chiesa e nella società; collabora alla realizzazione del Progetto formativo, offrendo disponibilità per l'elaborazione comune di percorsi finalizzati a definire le nuove competenze necessarie.

Rappresentanze

23. In base a un criterio di reciprocità e di scambio permanente per una piena condivisione di obiettivi, anche in fase di elaborazione progettuale, a livello diocesano, l'Atto normativo diocesano dell'ACI dovrà prevedere

particolari disposizioni concernenti l'inserimento dei rappresentanti del MIEAC in ogni organismo dell'associazione diocesana. Allo stesso modo il MIEAC prevede, a livello diocesano e nelle realtà in cui è regolarmente costituito, l'inserimento di rappresentanti dell'ACI nei propri organismi.

24. Livello regionale

Per l'ACI: sono membri del Consiglio regionale dell'ACI i delegati e i vicedelegati regionali del MIEAC.

I presidenti diocesani del MIEAC partecipano ai lavori delle Assemblies regionali.

La Delegazione regionale invita a taluni suoi incontri i responsabili o incaricati regionali del MIEAC.

Per il MIEAC: sono membri del Coordinamento regionale del MIEAC il delegato regionale dell'ACI e i presidenti diocesani o i loro rappresentanti delle diocesi in cui il MIEAC è regolarmente costituito.

25. Livello nazionale

Per l'ACI: sono membri dell'Assemblea nazionale dell'ACI il presidente nazionale del MIEAC e un numero di rappresentanti del MIEAC, compreso fra un minimo di tre e un massimo di sette, stabiliti secondo apposita deliberazione del Consiglio nazionale dell'ACI.

Il presidente nazionale del MIEAC è membro del Consiglio nazionale. In caso di legittimo impedimento è rappresentato dal vicepresidente.

In ordine alla maturazione di temi e problemi a carattere generale, alle scelte comuni da operare, ai contributi specifici che il MIEAC è chiamato a dare, il presidente nazionale del MIEAC è chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale.

Per il MIEAC: sono membri dell'Assemblea nazionale del MIEAC, oltre al rappresentante dell'ACI facente parte di diritto del Comitato presidenziale, due rappresentanti designati dalla Presidenza nazionale dell'ACI.

Un rappresentante dell'ACI designato dalla Presidenza nazionale dell'ACI è membro del Comitato presidenti del MIEAC.

Può essere chiamato a partecipare, con voto consultivo, ai lavori della Presidenza nazionale del MIEAC il presidente nazionale dell'ACI o un suo delegato.

Indice

<i>Introduzione</i>	5
Statuto	7
Lettera del presidente della CEI alla presidente nazionale dell'ACI	8
Premessa allo Statuto del 1969	10
Premessa allo Statuto	16
Norme fondamentali	
L'Azione Cattolica Italiana	23
Parte prima	
Vita e ordinamento associativo	27
La vita associativa	27
L'associazione diocesana e le sue articolazioni	34
L'associazione nazionale e il Collegamento regionale	37
Norme di carattere amministrativo	42
Parte seconda	
Norme finali	44
Regolamento di attuazione	46
Capitolo 1	
Adesione all'Azione Cattolica Italiana e partecipazione alla vita associativa	46
Capitolo 2	
Ordinamento dell'associazione diocesana Organi e articolazione dell'associazione	56

Capitolo 3	
Ordinamento dell'associazione nazionale	60
Capitolo 4	
Ordinamento del Collegamento regionale	67
Capitolo 5	
Disposizioni amministrative	70
Capitolo 6	
Norme finali transitorie	75
Documento normativo MSAC	77
Documento normativo MLAC	86
Relazioni tra ACI e FUCI, MEIC, MIEAC	95

Finito di stampare nel mese di ottobre 2020
presso Legatoria B.V.P. di Paolo Varzi - Città di Castello (Pg)